SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2001, n. **71.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 12 settembre 1909, n. 479, e successive modifiche, sulla istituzione in Milano della Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili;

Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048, di riorganizzazione della Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 3;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Riordino Stazione sperimentale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048, assume la denominazione di: «Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta» per effetto dello scorporo dai settori di riferimento dell'industria delle fibre tessili vegetali ed artificiali.

Art. 2.

Trattamento economico personale statale

1. Il pagamento degli stipendi e degli assegni spettanti al personale di ruolo statale in servizio presso le Stazioni sperimentali per l'industria continua ad essere effettuato direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalità previste dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Abrogazioni

1. L'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Norme abrogate).* — 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 22, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; gli articoli da 1 a 24, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 25, gli articoli da 26 a 27 e dell'articolo 28, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, gli articoli da 29 a 43 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461; il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1488, il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 130, gli articoli da 324 a 331 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l'articolo 2, commi primo, secondo, terzo e quinto e gli articoli da 3 a 10 del regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, gli articoli da 2 a 7 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131; gli articoli da 2, comma 1°, n. 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), a 8 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396, gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, gli articoli da 2 a 14 del regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, l'articolo 1, comma secondo, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma primo, gli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032.».

2. Limitatamente ai direttori straordinari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la conferma come direttore ordinario resta subordinata al giudizio sull'operosità scientifica nel triennio di validità della nomina a direttore straordinario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048 (Riorganizzazione della Regia stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili, in Milano):

«1. La Regia Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili in Milano è riorganizzata in base alle norme dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, e del presente decreto. Essa assume il nome di R. Stazione Sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili vegetali.».

01G0121

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 marzo 2001.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia».

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Viste le ordinanze n. 2621 del 1° luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998 concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999, «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1999, «Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concer-

nente: Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia».

Vista la richiesta, fatta con nota n. 459 del 19 febbraio 2001, della regione siciliana di un ulteriore finanziamento, rispetto a quello reso disponibile dalla stessa regione, pari a 1,5 miliardi di lire, ritenuto insufficiente per la messa in sicurezza dell'area;

Considerato che l'intensità e l'estensione del dissesto rende necessario integrare il programma prevedendo interventi per la salvaguardia dell'abitato di Alcara Li Fusi.

Considerato che si rende necessaria la parziale rimodulazione degli interventi ricompresi nell'elenco 1 del programma rimodulato con decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando parte del fondo di riserva par eventuali maggiori oneri di cui al comma 2, art. 1, del citato decreto del 2 agosto 1999;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2878/1998, il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile, può provvedere, con proprio decreto, alla rimodulazione del programma di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2621/1997;

Vista l'ordinanza n. 2769 del 25 marzo 1998 che nomina il presidente della regione Molise commissario delegato per l'attuazione delle indagini, dei rilievi e del monitoraggio riguardanti la frana in località «Lama del Gallo» nel comune di Ripalimosani (Campobasso) ed istituisce una commissione tecnico scientifica composta dai professori Vittorio Biggiero (coordinatore) e Arturo Pellegrino;

Visto che il prof. Arturo Pellegrino si è dimesso dalla commissione tecnico scientifica e il coordinatore ha indicato il prof. Luciano Picarelli, esperto nello studio dei fenomeni franosi, quale nuovo componente della commissione;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato tecnico amministrativo, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, in esito all'esame del progetto preliminare degli interventi di sistemazione della predetta frana;

Viste le economie conseguite sui fondi stanziati dall'ordinanza n. 2769 del 25 marzo 1998 e inseriti nel programma dell'ordinanza n. 2621/1997;

Considerato che tali economie possono essere impiegate per pervenire alla redazione della progettazione definitiva degli interventi;

Visto che l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2769 del 25 marzo 1998 stabilisce che l'onere complessivo per le attività della commissione tecnico scientifica non possa superare il limite di lire 100 milioni;

Sentite la regione siciliana, la regione Molise ed i soggetti interessati;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

DISPONE:

Art. 1.

1. Il programma degli interventi di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, è integrato con l'intervento: «Indagini, studi e primi interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'abitato di Alcara Li Fusi (Messina) - Contrada Villicanò - ed al ripristino della viabilità», per l'importo di lire 2.1 miliardi e pari riduzione dell'importo del «Fondo di riserva per eventuali maggiori oneri», ed è designato quale ente attuatore l'amministrazione comunale di Alcara Li Fusi che si avvale del proprio ufficio tecnico ed, ove necessario, di tecnici esterni e dell'ufficio del genio civile di Messina.

Per l'attuazione degli interventi di cui al programma rimodulato si provvede avvalendosi delle disposizioni e deroghe dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Molise, già commissario delegato per l'attuazione delle indagini, dei rilievi e del monitoraggio riguardanti la frana in località «Lama del Gallo» nel comune di Ripalimosani (Campobasso), è delegato anche all'attuazione degli interventi di risanamento della zona in frana.

2. Il prof. Luciano Picarelli è nominato componente della commissione tecnico scientifica in sostituzione del prof. Arturo Pellegrino a decorrere dalla data delle dimissioni dello stesso.

3. La commissione tecnico scientifica composta dai professori Vittorio Biggiero (coordinatore) e Luciano Picarelli provvede alla redazione della progettazione definitiva degli interventi di risanamento della frana di cui al comma 1.

4. Tutte le attività necessarie per la redazione del progetto di massima definitivo e di eventuali stralci funzionali dovranno trovare copertura nel finanziamento complessivo di lire 500 milioni disposto con l'ordinanza n. 2769 del 25 marzo 1998, anche in eccedenza al limite imposto, all'onere per le attività della commissione tecnico scientifica, dall'art. 2, comma 2, della stessa ordinanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3071

DECRETO 12 marzo 2001.

Inserimento dell'intervento di «Adeguamento e completamento della strada interpoderale Santa Croce-Camastra in sostituzione del tratto stradale della strada provinciale n. 13 interessata da caduta massi nel territorio comunale di Castelmezzano e Pietrapertosa (Potenza)» nel programma di interventi previsto dall'ordinanza 1° luglio 1997, n. 2621, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'ordinanza 1° luglio 1997, n. 2621, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto dell'esito della riunione tenutasi in data 31 gennaio 2001 presso il dipartimento della protezione civile alla presenza di funzionari della regione Basilicata, dell'amministrazione provinciale di Potenza e del sindaco del comune di Castelmezzano (Potenza) durante la quale è stato evidenziato che a seguito di eccezionali eventi atmosferici si sono determinate situazioni di dissesto lungo il costone roccioso prospiciente la strada provinciale n. 13 che non consentono la transitabilità della stessa in condizioni di sicurezza, determinando situazioni di grave disagio per gli abitanti di Castelmezzano e Pietrapertosa per i quali la predetta strada provinciale n. 13 costituisce unica ed esclusiva via di accesso;

Considerata la proposta della regione Basilicata, dell'amministrazione provinciale di Potenza e del comune di Castelmezzano di intervenire adeguando a strada provinciale l'esistente strada interpoderale Santa Croce-Camastra per la cui esecuzione si rende necessario un impegno stimato di lire 15 miliardi;

Considerato che la regione Basilicata ha assunto l'impegno di porre a carico del proprio bilancio la quota del 50% del finanziamento stimato, pari a lire 7,5 miliardi;

Vista la richiesta in data 13 febbraio 2001, con cui il presidente della regione Basilicata ha chiesto al Dipartimento della protezione civile la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa colpiti da dissesti idrogeologici (caduta massi dal costone roccioso sulla strada provinciale n. 13), giusta delibera della giunta regionale n. 242 del 6 febbraio 2001;

Considerato che si rende opportuno inserire il predetto intervento nel programma di interventi di cui all'ordinanza 1° luglio 1997, n. 2621, applicando le procedure in essa contenute, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento «Adeguamento e completamento del percorso interpoderale Santa Croce-Camastra in sostituzione del tratto stradale della strada provinciale n. 13, interessata da caduta massi nel territorio comunale di Castelmezzano e Pietrapertosa, (Potenza)» nel comune di Castelmezzano;

D'intesa con la regione Basilicata ed i soggetti interessati;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il programma degli interventi di cui all'ordinanza 1° luglio 1997, n. 2621, è integrato dell'intervento di «Adeguamento e completamento della strada interpoderale Santa Croce-Camastra in sostituzione del tratto stradale della strada provinciale n. 13, interessata da caduta massi nel territorio comunale di Castelmezzano e Pietrapertosa (Potenza)», per la cui attuazione si provvede avvalendosi delle disposizioni e deroghe di cui alla predetta ordinanza e sue successive modifiche ed integrazioni;

2. La regione Basilicata, con propri organi tecnici, esercita l'alta vigilanza sui lavori e riferisce periodicamente al Dipartimento della protezione civile periodicamente sullo svolgimento degli stessi, e si avvale dell'amministrazione provinciale di Potenza quale soggetto attuatore degli stessi;

3. Il progetto di cui al precedente comma 1, redatto secondo quanto previsto dalle linee guida approvate nella seduta del 4 settembre 1997, dovrà essere sottoposto all'esame del comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621/1997, preliminarmente alla sua attuazione.

Art. 2.

1. Per l'esecuzione del predetto intervento è disposto un finanziamento di complessive lire 15 miliardi di cui il 50%, pari a lire 7,5 miliardi, è posto a carico delle disponibilità del centro di responsabilità 20.2.1.3 «Fondo della protezione civile» (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 2001, mentre il rimanente 50% è posto a carico del bilancio della regione Basilicata;

2. Alla erogazione del finanziamento di cui al precedente comma si procederà, per la parte relativa alla quota di lire 7,5 miliardi posta a carico del Dipartimento della protezione civile, secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione del presente decreto e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico del soggetto attuatore che dovrà farvi fronte con mezzi propri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3072

ORDINANZA 20 marzo 2001.

Revoca della somma di lire 130.199.440 di cui all'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 21 marzo 1997, che ha colpito i comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena. (Ordinanza n. 3118).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997, con la quale è stata assegnata alla regione Toscana la somma di lire 2.500.000.000 per interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 21 marzo 1997, che ha colpito i comuni di Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena;

Vista la nota n. 12406 del 13 novembre 2000, con la quale la regione Toscana ha trasmesso la relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di lire 130.199.440;

Considerato che tale somma risulta completamente erogate al Presidente della regione Toscana, nominato Commissario delegato;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di Protezione Civile, Prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di lire 130.199.440 assegnata al Commissario delegato della regione Toscana con l'ordinanza n. 2705 del 29 ottobre 1997.

2. La somma di cui al comma 1, è versata dal Commissario delegato della regione Toscana al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9352 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. La somma di cui al comma 1, sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3279

ORDINANZA 20 marzo 2001.

Revoca delle somme di lire 20.691.252 e di lire 14.859.444 di cui all'ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996, concernente la ripartizione dei fondi assegnati per interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale. (Ordinanza n. 3117).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte

degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996, con la quale è stata assegnata alla regione Liguria la somma di lire 6.500.000.000 per interventi urgenti relativi a eventi calamitosi dell'anno 1995 e in particolare per la provincia di Genova, comune di Santa Margherita Ligure, la somma di lire 100.000.000 per il rifacimento tratto copertura torrente S. Sirio, e per la provincia di Savona, comune di Celle Ligure, la somma di lire 2.400.000.000 per intervento cedimento muro di sostegno e dissesto versante in fregio alla s.s. n. 1 Aurelia;

Vista la nota n. 39136 del 29 settembre 2000, con la quale il comune di Santa Margherita Ligure ha trasmesso la deliberazione della giunta comunale n. 648 del 1° settembre 2000, di approvazione del certificato di regolare esecuzione, da cui risulta una economia di bilancio di lire 20.691.252;

Vista la nota n. 15217 del 26 settembre 2000, con la quale il comune di Celle Ligure ha trasmesso il certificato di collaudo e la relazione sullo stato di attuazione degli interventi, e la nota n. 3022/RI del 20 settembre 1999, da cui risulta una economia di bilancio di lire 14.859.444;

Considerato che tali somme risultano completamente erogate al Commissario delegato della regione Liguria;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma complessiva di lire 35.550.696 assegnata al Commissario delegato della regione Liguria con l'ordinanza n. 2433 del 2 maggio 1996.

2. La somma di cui al comma 1, è versata dal Commissario delegato della regione Liguria al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9353 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. La somma di cui al comma 1, sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3280

ORDINANZA 20 marzo 2001.

Revoca delle somme di lire 160.000.000 e di lire 9.305.055 di cui all'ordinanza n. 1887/FPC del 29 marzo 1990, per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987, nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 3116).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1990, con la quale sono state assegnate al comune di Soliera la somma di lire 160.000.000 e al comune di Rubiera la somma di lire 1.065.000.000 per interventi urgenti sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987, nelle province di Modena e Reggio Emilia;

Vista la nota n. 1470 del 1° febbraio 2000, con la quale il comune di Soliera comunica che non risulta essere stata attivata nessuna procedura per l'esecuzione dei lavori e pertanto l'importo di lire 160.000.000 può essere considerato economia di bilancio;

Vista la nota n. 1763/15.1.5 del 2 febbraio 2000, con la quale il comune di Rubiera comunica che l'importo residuo di lire 9.305.055 può essere considerato economia di bilancio;

Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul capitolo 9341 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma complessiva di lire 160.000.000 assegnata al comune di Soliera e la somma di lire 9.305.055 assegnata al comune di Rubiera con ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990.

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3281

ORDINANZA 20 marzo 2001.

Integrazione dell'elenco dei comuni della regione Toscana gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000, in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000, recante la delega le funzioni del coordinamento della Protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000, che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000, di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 101/1463/10.3 del 25 gennaio 2000, con la quale la regione Toscana ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale sono stati individuati i comuni gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della regione Toscana;

Viste le note prot. n. 101/4252/10.3.1 del 14 marzo 2001, e prot. n. 101/3151/10.3.1 del 23 febbraio 2001, con le quali la regione Toscana ha comunicato che i comuni di San Gimignano, in provincia di Siena, Cinigiano, in provincia di Grosseto, e Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia, possiedono i requisiti necessari per il riconoscimento di «comune gravemente danneggiato»;

Ritenuto di dover procedere alla integrazione del precedente decreto di individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, relativo alla regione Toscana;

Decreta:

1. L'elenco dei comuni gravemente danneggiati della regione Toscana ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, allegato al proprio decreto del 29 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2001, è integrato con i seguenti comuni:

Provincia di Siena

San Gimignano.

Provincia di Grosseto

Cinigiano.

Provincia di Pistoia

Chiesina Uzzanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3282

ORDINANZA 20 marzo 2001.

Revoca della somma di L. 39.158.925 di cui all'ordinanza n. 2350/FPC del 5 gennaio 1994, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Radicofani, in provincia di Siena. (Ordinanza n. 3115).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000, recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2350 del 5 gennaio 1994 con la quale è stata assegnata al comune di Radicofani la somma di L. 1.500.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo;

Vista la nota n. OP/23956/TS.10.6 del 19 luglio 2000 con la quale l'ufficio opere pubbliche d'emergenza ha comunicato al comune di Radicofani che il residuo sul suddetto finanziamento pari a L. 39.158.925, sarebbe stato revocato, ed anche in considerazione del fatto che i lavori risultano collaudati sin dal 1996;

Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9339 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 39.158.925 assegnata al comune di Radicofani con l'ordinanza n. 2350 del 5 gennaio 1994.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3283

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 20 novembre 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio

dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, «gli enti pubblici non economici», di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 20 novembre 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

01A3210

DECRETO 1° dicembre 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, «gli enti pubblici non economici», di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

01A3207

DECRETO 1° dicembre 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DELLINDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, «gli enti pubblici non economici», di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

01A3208

DECRETO 1° dicembre 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per il commercio con l'estero — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, «gli enti pubblici non economici», di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo

n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro per il commercio con l'estero
LETTA

01A3209

DECRETO 1° dicembre 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della

stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, «gli enti pubblici non economici», di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'articolo 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro degli affari esteri
DINI

01A3205

DECRETO 1° dicembre 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, non-

ché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, «gli enti pubblici non economici», di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2, del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

01A3206

DECRETO 10 gennaio 2001.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998, che individua le amministrazioni appartenenti al comparto enti pubblici non economici;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della difesa, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle amministrazioni del comparto del personale degli enti pubblici non economici, vigilati dal Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, «gli enti pubblici non economici», di cui all'art. 4 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, sono tenuti a versare un contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui importo è stato stabilito con delibera 29 luglio 1998 dell'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed è pari a lire seimila, per ciascun dipendente in servizio presso il singolo ente.

Art. 2.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i singoli enti pubblici di cui all'art. 1 del presente decreto individuano la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a),* secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli enti pubblici non economici non compresi nel conto annuale, pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione, dovranno individuare, in ogni caso, la suddetta somma in relazione al personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti pubblici non economici provvedono a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000, devono essere versati all'ARAN con le modalità previste dall'art. 2, comma 2 del presente decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 10 gennaio 2001

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

01A3204

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 gennaio 2001.

Elenco degli istituti penitenziari strutturalmente non idonei.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto che, in virtù dell'art. 145, comma 34, lettera *a),* della predetta legge, deve essere predisposto l'elenco degli istituti penitenziari strutturalmente non idonei alla funzione propria, per i quali risulta necessaria o conveniente la dismissione;

Vista la lettera *b)* del citato comma 34;

Sentito il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, istituito con D.I. del 17 dicembre 1975, riunitosi nella seduta del 23 gennaio 2001;

Decreta:

1. Per gli istituti penitenziari di seguito elencati è ritenuta necessaria e conveniente la dismissione:

Rieti - casa circondariale;

Marsala - casa circondariale;

Savona - casa circondariale;

Pordenone - casa circondariale;

Pinerolo - casa circondariale;

Cagliari - casa circondariale;

Sassari - casa circondariale;

Rovigo - casa circondariale;

Varese - casa circondariale;

Sciacca - casa circondariale;

Modica - casa circondariale;

Tempio - Pausania casa circondariale;

Lanusei - casa circondariale;

Sala Consilina - casa circondariale;

Paliano - casa reclusione;

Camerino - casa circondariale;

Avezzano - casa circondariale;

Forlì - casa circondariale;

Trento - casa circondariale;

Bolzano - casa circondariale;

Oristano - casa circondariale.

2. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'art. 145, comma 34, lettera *b)*, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incaricato di promuovere le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti penitenziari da costruire in sostituzione di quelli che saranno dismessi.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 gennaio 2001

Il Ministro: FASSINO

01A3351

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 febbraio 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'University of St. Thomas, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata in data 24 febbraio dal legale rappresentante dell'University of St. Thomas;

Rilevato che l'University of St. Thomas ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, Lungotevere delle armi, 14-16;

Considerato che l'University of St. Thomas è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla dott.sa Judith Anne Dwyer nata a Filadelfia (Pennsylvania - U.S.A.), il 29 novembre 1948;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'University of St. Thomas avente sede in Roma, Lungotevere delle armi, 14-16.

2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A3186

DECRETO 23 febbraio 2001.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione dello Studio Art Centers International, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante dello Studio Art Centers International;

Rilevato che lo Studio Art Centers International ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Firenze, Palazzo dei Cartelloni, via S. Antonino, 11;

Considerato che lo Studio Art Centers International è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Beckinsale Mary Ann nata a Kidlington, Oxon (G.B.) il 18 febbraio 1946;

Considerato che lo Studio Art Centers International aveva ottenuto il riconoscimento ai fini dell'esenzione fiscale con decreto ministeriale 2 maggio 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione dello Studio Art Centers International avente sede in Firenze, Palazzo dei Cartelloni, via S. Antonino, 11.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

p. *Il Ministro:* GUERZONI

01A3187

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 marzo 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, nona e decima trance.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 marzo 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 54.419 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 8 e 25 gennaio 2001, 9 e 20 febbraio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 gennaio 2001 e scadenza 31 dicembre 2002, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, citato nelle premesse, recante l' emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001, entro le ore 11 del giorno 12 marzo 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'8 gennaio 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'8 gennaio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 marzo 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 marzo 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 marzo 2001; la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1. 3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

01A3278

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 febbraio 2001.

Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 gennaio 1992 (Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari liquidatori degli enti cooperativi e dei membri dei comitati di sorveglianza);

Visti i decreti 5 luglio 1995 (Criteri e modalità per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) e 26 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi per i componenti dei comitati di sorveglianza dei consorzi agrari assoggettati alla liquidazione coatta amministrativa) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuto di dover procedere alla riunificazione dei predetti trattamenti economici;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi, al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a norma dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in percentuale all'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato, al netto delle imposte sul valore aggiunto, nelle misure seguenti:

15% fino a 100 milioni di attivo realizzato;

10% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni;

5% sull'ulteriore somma fino a 1 miliardo;

2% sull'ulteriore somma fino a 3 miliardi;

1% sull'ulteriore somma fino a 10 miliardi;

0,80% sull'ulteriore somma eccedente i 10 miliardi.

2. In occasione della determinazione del compenso finale, al commissario liquidatore spetta un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo definito, nelle misure seguenti:

0,50% fino a 200 milioni;

0,30% sull'ulteriore somma fino a 500 milioni;

0,20% sull'ulteriore somma eccedente i 500 milioni.

3. Al commissario liquidatore spetta inoltre, in prededuzione e in aggiunta al rimborso delle spese documentate e sostenute, un rimborso forfettario pari al 4% dell'ammontare complessivo del compenso finale liquidato. È escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennità.

4. L'autorità di vigilanza determina il trattamento di missione, nel caso in cui la sede della liquidazione sia in provincia diversa da quella di residenza.

5. Qualora la qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti sia ritenuta scadente, l'autorità di vigilanza può disporre la decurtazione dei compensi, nei limiti previsti all'articolo seguente.

6. Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 l.f., il compenso spettante al commissario liquidatore viene calcolato, con le medesime percentuali, sull'ammontare dell'attivo già realizzato e sull'ulteriore fabbisogno concordatario attribuito ai creditori. Spetta inoltre il compenso supplementare e il rimborso delle spese previsti ai precedenti commi 2 e 3.

7. Ove sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa in liquidazione, al commissario liquidatore è corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% dell'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti durante detto esercizio.

8. Nel caso di nomina di tre commissari liquidatori, a ciascuno di essi spetta un compenso pari ai 2/3 di quello complessivamente previsto per il commissario unico.

Art. 2.

1. Al commissario liquidatore che per giustificati motivi cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura viene corrisposto un compenso pari al 70% di quanto gli spetterebbe sull'attivo a quel momento realizzato. Qualora abbia provveduto alla formazione e al deposito dello stato passivo, spetta inoltre il compenso supplementare pari al 50% di quello previsto al comma 2 dell'articolo precedente.

2. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni ingiustificate l'autorità di vigilanza, tenuto conto della qualità dell'opera prestata e dei motivi che hanno dato luogo alla cessazione dall'incarico, può ridurre fino al 50% il compenso calcolato ai sensi del comma precedente.

3. Al commissario liquidatore subentrante spetta un compenso pari al 30% di quanto calcolabile, ai sensi del comma 1 dell'articolo precedente, sull'attivo a quel momento realizzato e, qualora sia già stato depositato lo stato passivo, il 50% del compenso supplementare. Le restanti spettanze verranno determinate nel rispetto della consecutività degli ulteriori realizzi. Il commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione deve comunque rendere il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 l.f.

Art. 3.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, il compenso al commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione e imputato, in prededuzione, alle spese di procedura. Esso non può essere comunque inferiore a tre milioni di lire, salve le ipotesi di cui all'articolo precedente. Si applica il comma 3 dell'art. 1.

2. Il compenso è determinato, previa istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'autorità di vigilanza, in occasione dell'approvazione del rendiconto finale della procedura o, nel caso, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. La liquidazione del compenso è comunque subordinata all'esecuzione del piano finale di riparto o, nel caso, all'avvenuta esecuzione degli adempimenti concordatari.

Nel corso della procedura, di regola contestualmente all'effettuazione di riparti parziali o alla corresponsione di acconti ai creditori, il commissario liquidatore può essere autorizzato a trattenere acconti sul compenso spettante, in misura non eccedente il 70% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato.

4. Dopo il deposito dello stato passivo, compatibilmente con le disponibilità della procedura, possono essere autorizzati acconti sull'ammontare del passivo definito, in misura non superiore al 50% di quanto spettante.

Art. 4.

1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza delle procedure, di cui all'art. 1, viene corrisposta, in prededuzione sulle spese di procedura e avuto riguardo all'attivo progressivamente realizzato, una indennità annua nelle seguenti misure:

2 milioni per procedure fino a 5 miliardi di attivo realizzato;

3 milioni per procedure fino a 15 miliardi di attivo realizzato;

4 milioni per procedure oltre i 15 miliardi di attivo realizzato.

L'indennità spettante al presidente è maggiorata del 40%.

2. Qualora sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, i compensi indicati al comma precedente vengono così rideterminati:

4 milioni nelle gestioni che realizzano un attivo annuo fino a 20 miliardi;

4, milioni e 500 mila nelle gestioni che realizzano un attivo annuo fino a 40 miliardi;

5 milioni nelle gestioni che realizzano un attivo annuo oltre i 40 miliardi.

L'indennità spettante al presidente è maggiorata del 50%.

3. Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene inoltre corrisposto, per ogni riunione effettiva regolarmente convocata, un gettone di presenza di lire duecentomila. Si applica il comma 4 dell'art. 1.

Art. 5.

1. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi, in corso alla data del 1° gennaio 2001, comprese quelle riguardanti i consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, salvo che alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato già comunicato al commissario liquidatore l'ammontare del compenso finale, ove più favorevole.

Le norme del presente decreto sostituiscono qualsiasi altra precedente disposizione ministeriale.

Si intendono comunque specificamente abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 13 febbraio 1992, n. 36) e il decreto ministeriale 16 gennaio 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 1° febbraio 1995, n. 26).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Ministro: SALVI

01A3156

DECRETO 7 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «La Maison», in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa edilizia a r.l. «La Maison», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Giuliani P. in data 18 dicembre 1972, registro società n. 1073 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 797.

Potenza, 7 marzo 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A3211

DECRETO 13 marzo 2001.

Sostituzione di un componente della commissione per l'accertamento e verifica dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede la costituzione presso la direzione provinciale del lavoro, ex ispettorato del lavoro, della commissione di accertamento e verifica ai fini del controllo dei requisiti per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1990, pubblicato nel F.A.L. n. 22 del 12 aprile 1991, con il quale è stata istituita presso la direzione provinciale del lavoro, ex ispettorato del lavoro di Campobasso la commissione prevista dall'art. 15 della suddetta legge;

Visto, inoltre, il proprio decreto del 27 gennaio 1996, pubblicato nel F.A.L. n. 12 del 27 febbraio 1996, con il quale è stata ricostituita detta commissione a seguito della soppressione dello SCAU prevista dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Vista la nota del direttore della sede provinciale dell'INAIL di Campobasso del 21 febbraio 2001 con la quale è stato comunicato che dal 12 febbraio 2001 la dirigenza della sede è stata affidata al dott. Lino Cimini, che parteciperà quale titolare, e suo sostituto è stato confermato il sig. Giuseppe Bolli;

Rilevata la necessità di procedere alle conseguenti sostituzioni in seno alla suddetta commissione;

Decreta:

Il dott. Lino Cimini, direttore della sede provinciale INAIL di Campobasso, è nominato componente della commissione per l'accertamento e verifica dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Il rag. Giuseppe Bolli, funzionario della Sede provinciale INAIL di Campobasso, resta confermato sostituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel foglio annunzi legali della provincia di Campobasso.

Campobasso, 13 marzo 2001

Il direttore provinciale: MARTONE

01A3212

DECRETO 15 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Alessandra», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa «Alessandra», con sede in Brindisi, via Cicerone n. 20 - 72100, costituita per rogito dott. Bruno Franco in data 10 dicembre 1969, repertorio n. 113582, registro sociale n. 866 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 530/111412.

Brindisi, 15 marzo 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A3350

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jaszczak Grazyna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jaszczak Grazyna ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1982 presso l'Istituto professionale per infermieri di Bilgoraj (Polonia) dalla sig.ra Jaszczak Grazyna, nata a Zamosc (Polonia) il giorno 27 novembre 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jaszczak Grazyna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3059

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Rybacka Ewa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rybacka Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto professionale sanitario di Lodz (Polonia) dalla sig.ra Rybacka Ewa, nata a Trzebiatow (Polonia) il giorno 15 luglio 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Rybacka Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3060

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Krawczyk Elzbieta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krawczyk Elzbieta ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1986 presso l'Istituto professionale di medicina di Tomaszow Lubelski (Polonia) dalla sig.ra Krawczyk Elzbieta, nata a Tomaszow Lubelski (Polonia) il giorno 22 agosto 1966 è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Krawczyk Elzbieta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3068

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Toderean C. Costinela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Toderean C. Costinela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist rilasciato il 1993 dalla scuola post-liceale di specialità sanitaria di Suceava (Romania) alla alla sig.ra Toderean C. Costinela, nata a Vatra Dornei (Suceava - Romania) il giorno 16 settembre 1969 è riconosciuto ai fini dell esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Toderean C. Costinela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3069

DECRETO 9 marzo 2001.

Elenco degli stabilimenti di produzione e/o confezionamento di prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo, comma 6, nonché l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della sanità dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;

Visto il proprio decreto del 20 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000, con cui è stato approvato l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 29 febbraio 2000, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 28 febbraio 2001, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare;

Decreta:

In attuazione delle norme citate in premessa, è approvato l'allegato elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 28 febbraio 2001, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

OFFICINE

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ABAFOODS S.r.l. Via Cà Mignola Nuova 1775, Badia Polesine (RO)	Via Cà Mignola Nuova 1775, Badia Polesine (RO)	Bevande a base di frutta - succhi e nettari di frutta - latti
ABBOTT S.p.A. Campoverde di Aprilia (LT)	Campoverde Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via S.Antonio 61 Pisa	Via Padre Barsanti 3, Ospedaletto (PI)	Polveri – solo confezionamento di capsule-compresse-granulati
ABOCA di Mercati Valentino & C.s.s. Loc. Aboca 20, Sansepolcro (AR)	Loc. Aboca 20 , Sansepolcro (AR)	Prodotti in polvere-granulati- compresse-capsule-prodotti in forma liquida
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida
AGROFIL s.c.a r.l. Viale A. Alagona 37, Catania	Contrada Passo Martino S.P. 69, Km 97,4 Catania	Omogeneizzati e liofilizzati di carne - frutta – verdura
ALFA OMEGA S.r.l. Corso Isonzo 109, Ferrara	Via L. da Vinci 57A, Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida – capsule – soluzioni con polveri nel tappo serbatoio
ALMO PHARMA S.r.l. Via Montarioso 11 Monteriggioni (SI)	Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI)	Polveri-granulati-prodotti in forma liquida-capsule -compresse
ALPIFLOR S.a s. Via Donatori del Sangue, Piasco (CN)	Via Donatori del Sangue , Piasco (CN)	Polveri - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
ALPROMA S.r.l. Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Paste dietetiche

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ALSO S.p.A. Località Pian del Tivano, Zelbio (CO)	Località Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri - granulati – barrette – capsule - compresse – prodotti in forma liquida
AUDISIO INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A. Via Torino 53 Fossano (CN)	Via Torino 53 Fossano (CN)	Paste dietetiche - prodotti da forno
B & C S.r.l. Via Monteverdi 47/ 49/51 Forlì	Via Monteverdi 47/49/51 Forlì	Capsule
B.A.I di E. Berretta Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Liquidi – polveri
BARBERO s.n.c. di Barbero Rag.Alberto & C Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA Alimentare S.p.A. Viale Barilla 3/A, Parma	Via Mantova 166, località Perdignano Parma	Paste dietetiche
BESTFOODS ITALIA S.p.A. v.S.Andrea 19 - Milano	Via Roma 23 Sanguinetto (VR)	Omogeneizzati a base di carne e vegetali
BIODIET S.r.l. Via Donatello 26 Loc.Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Compresse-capsule-granulati – prodotti in forma liquida
BIOFARMA S.r.l. Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Capsule- compresse –polveri
BODY SPRING S.r.l. Via Circonvallazione Bran 40 Caprino Veronese (VR)	Via Circonvallazione Bran 40, Caprino Veronese (VR)	Capsule- compresse

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
BONOMELLI S.r.l. Via Mattei 6, Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli 1, Dolzago (LC)	Polveri
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24. Fontanellato (PR)	Via Marchi 38, Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
C. L. C. Cooperativa Lomellina Cerealicoltori Soc. Coop. a r.l. Via Partigiani 72, Certosa di Pavia (PV)	Via Don Bozzuffi 8, Corte dei Frati (CR)	Paste dietetiche
CARAPELLI FIRENZE S.p.A. Via B. Cellini 75, Loc.Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B.Cellini 75, Loc.Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Olii dietetici
CELIAPAN di G. Grassi Via Bonascola 4, Carrara (MS)	Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Prodotti da forno senza glutine- pani dietetic
CENTRALE del LATTE di MILANO S.r.l. Via Castelbarco 27, Milano	Via Castelbarco 27, Milano	Latti UHT-creme-budini-yogurt-preparazioni a base di latte
CEREALVIT S.r.l. Via Grandi 22, Truccazzano(MI)	Via Grandi 22, Truccazzano (MI)	Prodotti a base di cereali con vitamine e minerali
CHIARI E FORTI S.p.A. Via Cendon 20, Silea (TV)	Via Cendon 20, Silea (TV)	Olii dietetici
CHIARI E FORTI S.p.A. Stabilimento Pandea Via Cendon 20, Silea (TV)	Via La Spezia 171/A Parma	Prodotti da forno

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
CHIMICOR S.r.l. Via Veneto54 -Bassano del Grappa (VI)	Via Nosellare 12, Rossano Veneto (VI)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA Bevande Italia S.p.A. Viale Monza 338, Milano	Via Molino di Sopra 50, Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida
COLUSSI PERUGIA S.p.A. Via dell'Aeroporto 7, Petrignano d'Assisi (PG)	Via dell'Aeroporto 7, Petrignano d'Assisi (PG)	Prodotti da forno
CONFRUIT G S.p.A. Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Succhi e nettari di frutta – bevande
CONSERVE ITALIA Soc.c.a r.l. Via P.Poggi 11, S.Lazzaro di Savena (BO)	Via Peschiera 24 , Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida
CONSERVE ITALIA Soc.c.ar.l. Via P.Poggi 11, S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Selice km 18,550 Massa Lombarda (RA)	Prodotti in forma liquida
COSMO S.p.A. P.zza della Repubblica 3, Milano	Via C.Colombo 1 Lainate (Mi)	Compresse-capsule-granulati polveri-tavolette-liquidi
D. LAZZARONI & C. Div. G.Citterio Sal. S.p.A. Corso Europa 206 Rho (MI)	Via IV Novembre 4, Uboldo (VA)	Prodotti da forno
DALLAGLIO S.r.l. Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Prodotti in forma liquida
DANONE ITALIANA S.p.A. Via F. Filzi 25, Milano	Via Roma 9, Casale Cremasco (CR)	Yogurt e latti fermentati dietetici

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
DEL VERDE S.p.A. Zona.Ind. Fara S. Martino (CH)	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
DELSER Industria Dolciaria S.p.A. Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Prodotti da forno
DIALCOS S.p.A. Via V. Veneto 27 ,Due Carrare (PD)	Via Vittorio Veneto 27, Due Carrare (PD)	Polveri - granulati
DIETETICS PHARMA S.r.l. Via Mecenate 84/12, Milano	Via Mecenate 84/12, Milano	Prodotti in forma liquida
DILAT S.p.A. Via G. Verdi 74, Soliera (MO)	Via G. Verdi 74, Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida-latti e prep.a base di latte-prodotti vegetali liquidi
DOCTEUR NATURE S.r.l. Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Polveri – compresse – capsule – capsule con olii – liquidi
DOLCIARIA CASTELCREM S.r.l. Via Kennedy 12, Castelleone (CR)	Via Kennedy 12, Castelleone (CR)	Solo confezionamento di polveri – granulati – confetti – tavolette; prodotti dolciari: caramelle
DR. A. TORRE FARMACEUTICI S.r.l. Viale E. Forlanini 15, Milano	Viale E. Forlanini 15, Milano	Polveri - liofilizzati
DR. F. FIORI & C. s.n.c. Corso S. Maurizio 35, Torino	Via della Pace 2 G, Padulle di Sala Bolognese (BO)	Compresse – confetti – granulati – liquidi
DR. OTTOLENGHI & C S.r.l. Via Cuneo 5, Trofarello (TO)	Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Polveri _compresse-tavolette-capsule-confetti

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
DR. SCHAR S.r.l. Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Prodotti da forno
DYNACREN Laboratorio Farmaceutico del Dr.A.Francioni E di M. Gerosa S.r.l. Via P.Nenni 12, Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni 12, Castelletto Ticino (NO)	Polveri – granulati – compresse - capsule – prodotti in forma liquida
E- PHARMA TRENTO S.p.A. Via Provina 2, Ravina (TN)	Via Provina 2 Ravina (TN)	Compresse- granulati
ELAH-DUFOUR S.r.l. Via Piandilucco 7, Genova	Strada Serravalle 73, Novi Ligure (AL)	Prodotti dolciari: caramelle – pastigliaggi – cioccolato
ESI S.p.A. P.zza Velasca 5, Milano	Via delle industrie 1 Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida-polveri- granulati-compresse-capsule
EUDINAMIS di Bruno Pari Via Sinistra del Porto 102 Rimini	Via Sinistra del Porto 102 Rimini	Polveri-capsule-compresse
EUROLAT S.p.A. Via Fondi di Monastero 262 Roma	S.S. Emilia km 154, Località S.Grato Lodi (MI)	Latti liquidi per l'infanzia-latti arricchiti
EUROMED S.r.l. Via Napoli 101, Napoli	Via Napoli 101, Napoli	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
F.I.R.M.A ITALIA S.p.A. Via Pavia 38/40, Muggiò (MI)	Via Pavia 38/40, Muggiò (MI)	Paste e minestre dietetiche
F.LLI DE CECCO di Filippo Fara S.Martino S.p.A. Zona industriale, Fara S. Martino (CH)	Zona industriale, Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
F.LLI FEDERICI S.p.A. S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	Paste dietetiche
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.r.l. Via Albissola 49, Bolzaneto (GE)	Via Albissola 49, Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida – polveri-compresse – granulati
FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A. Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Prodotti in forma liquida – polveri-compresse – capsule- granulati
FERRERO S.p.A. Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Prodotti dolciari: pastigliaggi
FINDERM FARMACEUTICI s.a.s. Viale A.De Gasperi 165/B, Catania	Viale A. De Gasperi 165/B Catania	Polveri-capsule-compresse
FINE FOODS NTM S.p.A. Via Berlino 39 –Zingonia – Verdellino (BG)	Via Berlino 39, Zingonia Verdellino (BG)	Polveri – granulati – compresse – capsule – prodotti disidratati - prodotti in forma liquida - solo confezionamento di pastine-cereali - sfarinati
FRUTTAGEL Soc.c.a r.l. Via Baldini 26, Alfonsine (RA)	Via N. Baldini 26, Alfonsine (RA)	Prodotti in forma liquida
G.B. AMBROSOLI S.p.A. Via Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Via G.B Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Polveri
GALBUSERA DOLCIARIA S.p.A. Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GELCO S.r.l. Via E.Mattei 4, Castellalto (TE)	GELCO Srl Via E.Mattei 4, Castellalto (TE)	Confetti – caramelle – pastigliaggi

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
GELFIPHARMA INTERNATIONAL S.r.l. Via Po 38/40, S.Giuliano Milanese (MI)	Via Emilia 99, Lodi San Grato (LO)	Compresse –capsule
GEPHAR FOOD S.r.l. Via Ghisolfa 86, Cornaredo (MI)	Via Ghisolfa 86, Cornaredo (MI)	Polveri,granulati, compresse, confetti
GIGLIO S.p.A. Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Yogurt e prodotti a base di latte
GIO - BUTON &C. S.p.A. Via Tomba Forella 3 S.Lazzaro di Savena (BO)	Via Tomba Forella 3 S.Lazzaro di Savena (BO)	Prodotti liquidi sfusi a base di soia da confezionarsi presso altro stabilimento autorizzato
GRICAR CHEMICAL S.r.l. Via San Giuseppe 18/20, Brugherio (MI)	Via San Giuseppe 18/20, Brugherio (MI)	Polveri - compresse – capsule - prodotti in forma liquida
GRISSINIFICIO ZINGONIA S.r.l. Via Modena 8, Zingonia di Ciserano (BG)	Via Modena 8, Zingonia di Ciserano (BG)	Prodotti da forno
GUABER S.p.A. Via Gobetti 4, Funo di Argelato (BO)	Via Gramsci 41, Funo di Argelato (BO)	Capsule - prodotti in forma liquida - gelati - semifreddi
HALEKO ITALIA S.r.l. Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Solo confezionamento di tavolette – polveri – compresse – pastigliaggi
HEINEKEN ITALIA S.p.A. Loc. Autoporto 9, Pollein (AO)	Viale Vittorio Veneto 40, Padavena (BL)	Prodotti in forma liquida
HERO ITALIA S.p.A. Via E.Fermi 6, Verona	Via E.Fermi 6, Verona	Confetture di frutta e verdure

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Viale Liguria 20/22 , Milano	Viale Liguria 20/22 , Milano	Polveri – granulati – prodotti in forma liquida
I.F.E. ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO S.r.l. Via della Provvidenza39/B, Rubano (PD)	Via A.Volta 14, Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida -polveri – capsule-compresse
I.G.C. S.r.l. Via Inveruno 95, Busto Garolfo (MI)	Via Inveruno 95, Busto Garolfo (MI)	Solo confezionamento di polveri-granulati-liquidi
IDEA NATURA S.r.l. S.U. Via Mentana 38, Vicenza	Via G. Galilei 7 Sandrigo (VI)	Prodotti in forma liquida-polveri-compresse-capsule-solo confezionamento di granulati
IDI FARMACEUTICI S.p.A. Via Castelli Romani 83/85, Pomezia (RM)	Via Castelli Romani 83/85, Pomezia (RM)	Prodotti in forma liquida
INDACO S.p.A. Loc. Pascarola S.S.87 Caivano (NA)	S.S. 87 Loc. Pascarola Caivano (NA)	Prodotti dolciari: Caramelle
INTERPACK S.r.l. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Don Minzoni 1 Gualtiero (RE)	Prodotti in forma liquida
INTERPAN S.p.A. Via del Commercio 22, Terni	Via Collatina 413, Roma	Prodotti da forno- pani dietetici
ISTITUTO ERBORISTICO L'ANGELICA Via Galliera 81, Funo di Argelato (BO)	Via Baccanello 29, Terno d'Isola (BG)	Polveri-granulati- Preparati disidratati
ISTITUTO MEDICINA OMEOPATICA IMO S.p.A. Via Vincenzo Monti 6, Milano	Via Firenze 34, Trezzano Rosa (MI)	Compresse – capsule – granulati – polveri – liquidi

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
IVERS LEE ITALIA S.p.A. Via Carducci 18, Milano	C.so della Vittoria 1533, Caronno Pertusella (VA)	Solo confezionamento di polveri, granulati, liquidi, compresse, tavolette, confetti, biscotti, paste, caramelle, capsule, barrette, gomme da masticare
KOS S.r.l. Via Petrarca 53, Carmignano(Po)	Via Petrarca 53/B, Carmignano (Po)	Compresse – capsule – liquidi – polveri
LA DORIA S.p.A. Via Nazionale 324, Angri (SA)	Via Nazionale 324, Angri (SA)	Bevande a base di succhi e nettari di frutta
LA GIULIA IND. S.p.A. Via E. Fermi 17, Gorizia	Via E. Fermi 17, Gorizia	Prodotti dolciari : caramelle
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A. Contrada Colle delle Api 100/A Campobasso	Contrada Colle delle Api 100/a Campobasso	Paste dietetiche
LAB. OMEOPATICO HERING S.n.c. Via N.Bixio 35 Pozzallo (RG)	Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Capsule - compresse
LAB. FITOLIFE S.r.l. Via Domitiana Km 55 Pozzuoli (NA)	Via Domitiana Km 55 Pozzuoli (NA)	Polveri -capsule- solo confezionamento di granulati e liquidi
LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.r.l. Via Anfossi 2, Milano	Via Cavalieri di Vittorio Veneto 241, Cislago (VA)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - capsule - compresse
LABORATORI BIO LINE S.r.l. Via Roma 179, Canaro (RO)	Via Roma 179 Canaro (RO)	Polveri- capsule
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA S.r.l. Via Vicenza 2, Schio (VI)	Via Vicenza 2, Schio (VI)	Prodotti in forma liquida -polveri – granulati – compresse – confetti – capsule- prodotti dolciari: caramelle

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l. Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Compresse – tavolette – confetti
LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. S.r.l. Via D.Veneziano 13, Firenze	Via D. Veneziano 13 Firenze	Compresse-capsule-granulati-polveri-prodotti in forma liquida
LACHIFARMA S.r.l. S.S. 16 zona industriale Zollino (LE)	S.S. 16 zona industriale Zollino (LE)	Prodotti in forma liquida – polveri – granulati – compresse – capsule
LAMERI S.p.A. Via D.F. Cattaneo 28/30 San Bassano (CR)	Via San Bernardo 22, Cremona	Cereali arrichiti in vitamine e minerali - semilavorati
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Milano 16, Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Al Piano 26, Gordona (SO)	Prodotti dolciari: caramelle
LO BELLO FOSFOVIT S.r.l. S.S.114 Contrada Biggemi, Priolo Gargallo (SR)	S.S. 114 Contrada Biggemi, Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno – biscotti s/glutine – polveri – solo confez. di paste e pastine
LOOKWOODS ITALIANA L.I.F. S.p.A. Viale Solferino 28, Parma	Via Otto Mulini 2, Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida
MARCO ANTONETTO S.p.A. Via Arsenale 29, Torino	Via Arsenale 29, Torino	Polveri – granulati – compresse – estrusi
MEDOSAN Industrie Biochimiche Riunite S.r.l. Via di Cancelliera 12, Cecchina di Albano Laziale (RM)	Via di Cancelliera 12 Cecchina di Albano Laziale (RM)	Polveri-granulati –compresse- capsule

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
MODUL PACKAGING S.r.l. Via Piave Traversa 26, Latina	Via Piave Traversa 26 , Latina	Solo operazioni di etichettatura e confezionamento finale
MOLDES S.r.l. Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - capsule
MOLINO OLEIFICIO NICOLI S.p.A. Via Matris Domini 21, Bergamo	Via Locatelli 6, Costa di Mezzate (BG)	Cereali in fiocchi o in sfoglie soffiati
MONTEFARMACO S.p.A. Via F.Turati 3, Milano	Via G.Galilei 7, Pero (MI)	Polveri – compresse – tavolette – confetti – granulati – capsule – prodotti in forma liquida
N.B.C PHARM di Niada Marta & C S.n.c. Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Solo confezionamento di compresse
N.C.E NUOVO CENTRO ERBORISTICO S.r.l. Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Polveri - compresse - confetti - liquidi
NATURA NUOVA S.r.l. Via Chiusa 11, Bagnacavallo (RA)	Via Picasso 3, Bagnacavallo (RA)	Omogeneizzati e puree a base di frutta
NESTLE' ITALIANA S.p.A. Via G.Richard 5, Milano	Via Gragnanese , Gragnano Trebbiense (PC)	Olii dietetici
NESTLE' ITALIANA S.p.A. Via G.Richard 5, Milano	Zona industriale Altotevere, San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno – paste dietetiche
NEW FOODS INDUSTRY S.p.A. Loc.Crocioni 43/A, Bussolengo (VR)	Loc. Crocioni 43/A Bussolengo (VR)	Polveri- granulati-compresse

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
NEW PHARMA S.r.l. Via Mecenate 76/3, Milano	Via Mecenate 76/3, Milano	Liofilizzati – prodotti in forma liquida – polveri – capsule –compresse –tavolette
NOVE ALPI S.n.c. di Bolognesi Grassi e C. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Prodotti da forno – polveri granulati – tavolette – compresse – prodotti dolciari: marmellate e confetture – salse
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH S.p.A. Via A. De Gasperi 11 Zenson di Piave (TV)	Via A.De Gasperi 11 Zenson di Piave (TV)	Prodotti da forno-biscotti
NYL SERVICE S.r.l. Via Due Ponti 196/E, Roma	Via Torricelli 16, Monterotondo (RM)	Prodotti in forma liquida – compresse – capsule – polveri
O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.r.l. Via Verga 14, Bergamo	Via Verga 14, Bergamo	Prodotti in forma liquida – capsule-compresse
OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.A. Via Calstorta 124, Fontanelle (TV)	Via Calstorta 124 Fontanelle (TV)	Olii dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI S.p.A. Via Acquaviva 12, Zona Porto Canale Cremona	Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale Cremona	Olii dietetici
PARMACOTTO S.p.A. Via G.M. Conforti 21,Parma	Strada per S.Vitale 84, Sala Baganza (PR)	Prosciutti cotti arricchiti con vitamine e minerali
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Milano 1, Collecchio (PR)	Latti e prodotti a base di latte – succhi di frutta - prodotti in forma liquida
PASTIFICIO DI CHIAVENNA S.r.l. Via Nazionale 4, Prata Camportaccio (SO)	Via Nazionale 4, Prata Camportaccio (SO)	Paste dietetiche

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
PASTIFICIO GAZZOLA S.p.A. Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTIFICIO MENNUCCI S.p.A. Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Paste e farine dietetiche
PENTA S.r.l. Via del Consorzio 23 Falconara Marittima (AN)	Via dell'Artigianato 14, Falconara Marittima (AN)	Polveri - liquidi - capsule Solo confez. granulati, compresse
PERFETTI S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Compresse – confetti – pastigliaggi –caramelle
PETRINI S.p.A. Via IV Novembre 2/4, Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre 2/4, Bastia Umbra (PG)	Farine e paste dietetiche
PHARCOTERM S.p.A. Via Merli 1, Cusano Milanino (MI)	Via Merli 1, Cusano Milanino (MI)	Solo operazioni di confezionamento di compresse – capsule – polveri – granulati – tavolette – perle
PLADA NORD S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Donizzetti 7, Moguzzo (CO)	Yogurt –prodotti lattiero caseari- succhi e preparati a base di frutta e verdure
PLADA NORD S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Nazionale 123, Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno-polveri-latti liquidi e in polvere per l'infanzia-olii dietetici-paste e sfarinati-liofilizzati
PLADA SUD S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Migliara 45, Latina	Prodotti da forno – omogeneizzati – succhi di frutta-formaggi fusi
QUAKER BEVERAGES ITALIA S.p.A. Via Cendon 20, Silea (TV)	Via Cendon 20, Silea (TV)	Prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
QUARANTA SANTE Via Trieste 45, Pontinia (LT)	Via dei Latini 55, Pontinia (LT)	Capsule – compresse – barrette – solo confezionamento di polveri
QUARGENTAN S.p.A. Via Valle 1, Terrossa di Roncà (VR)	Viale delle Fontanelle 91, S. Bonifacio (VR)	Succhi e nettari di frutta-bevande
R.DI.R. S.r.l. Via Colombina 21/A, Buscoldo di Curtatone (MN)	Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Prodotti in forma liquida – soluzioni con polveri nel tappo dosatore
R.E.F. Remise en forme S.r.l. Via Tor Sapienza 211, Roma	Via Tor Sapienza 211, Roma	Polveri – granulati - prodotti in forma liquida – capsule
R.P.SCHERER S.p.A. Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Capsule
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina 14, Roma	Via G.Miani 34, Roma	Olii dietetici
RODEXSPORT S.r.l. Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Via Cimarosa 15/17 Ferrara	Barrette –granulati- confetture
ROEN Laboratoires S.r.l. Via Grieg 38, Saronno (VA)	Via Grieg 38, Saronno (VA)	Polveri – compresse – tavolette – capsule – prodotti in forma liquida
S.I.I.T. S.r.l. Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri – granulati – compresse – capsule
SAIWA S.p.A. Via Cecchi 6, Genova	Capriata d'Orba (AL)	Prodotti da forno

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
SALINDO S.r.l. Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Olii dietetici
SAN PELLEGRINO S.p.A. Via Castelvetro 17/23, Milano	Via Valsugana 5, San Giorgio in Bosco (PD)	Prodotti in forma liquida
SANGEMINI S.p.A. Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Via Mandolossa 82, Gussago (BS)	Prodotti in forma liquida
SIGMAR ITALIA S.r.l. Via Sombreno 11, Almè (BG)	Via Sombreno 11, Almè (BG)	Polveri – solo confezionamento di granulati
SINTACTICA Viale Ercole Marelli 352, Sesto S.Giovanni (MI)	Via Str.Padana Sup.1 loc.Villa Fiorita, Cassina dè Pecchi (MI)	Polveri – compresse
SIRC S.p.A. Natural & Dietetic Foods Via E.Fermi 3, Caleppio di Settala (MI)	Via E.Fermi 3, Caleppio di Settala (MI)	Polveri – compresse – capsule – prodotti in forma liquida
SITIA YOMO S.p.A. Via San Vittore al teatro 1, Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati – prodotti a base di latte
SOBIT S.r.l. Via S.Francesco di Paola 19, L'Aquila	Loc.Immagine Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
SOCALBE S.p.A. Via Martiri della Libertà 66, Scandiano (RE)	Via Galliera Nord 171, San Pietro in Casale (BO)	Prodotti dolciari: caramelle – pastigliaggi; solo confezionamento di polveri e confetti Prodotti in forma liquida polveri – tavolette – compresse – capsule – granulati
SOCALBE S.p.A. Via Martiri della libertà 66, Scandiano (RE)	Via Kennedy 7, Zola Predosa (BO)	Caramelle-pastigliaggi

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
SOCALBE S.p.A. Via Martiri della Libertà 66, Scandiano (RE)	Via Carlo Levi 30, Sant'Olcese (GE)	solo confezionamento di preparati per infusi
SPECCHIASOL S.r.l. Via B. Rizzi 1/3, Bussolengo (VR)	Via Monte Grappa 5, S.Bonifacio (VR)	Prodotti in forma liquida - polveri - tavolette - compresse - capsule - granulati
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Via G. Galilei 30, Carnate (MI)	Liofilizzati e prodotti da forno- solo confezionamento di latti in polvere
STARTINGLINE S.r.l. Via A. Gramsci 16, Nerviano (MI)	Via El Alamein 11, Nerviano (MI)	Polveri - granulati - compresse
STERILGARDA Alimenti S.p.A. Via Medole 52/69, Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole 52/69, Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti – prodotti in forma liquida – budini
STUDIO 3 FARMA S.r.l. Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Prodotti in forma liquida – compresse – capsule – tavolette-polveri
TENUTA SAN FRANCESCO DELLA VIGNA S.r.l. Via Crosaris 16 Paradiso di Pocenia (UD)	Via Crosaris 16, Paradiso di Pocenia (UD)	Prodotti in forma liquida
TORRE IN PIETRA S.p.A. Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz. di Fiumicino (RM)	Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz di Fiumicino (RM)	Yogurt dietetici
TRENTOFRUTTA S.p.A. Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Prodotti in forma liquida – omogeneizzati a base di frutta e verdura – succhi e nettari di frutta
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.r.l. Via Oslavia 18, Milano	Via Oslavia 18, Milano	Polveri – granulati – tavolette – compresse – confetti – capsule

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
UNIONE LABORATORI S.r.l. Divisione Panem Via Bistolfi 31, Milano	Via Umbria 17 S.Mauro Torinese (TO)	Pani dietetici
VECCHI & C. PIAM. S.p.A. Via Padre G.Semeria 5, Genova	Via Padre G.Semeria 5, Genova	Olii dietetici
VERGA ANTONIO SPUMADOR FONTE S.ANTONIO S.p.A. Via Como 56, Lomazzo (CO	Via alla Fonte 13, Caslino al Piano (CO)	Prodotti in forma liquida
VIBAR NORD S.p.A. Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Polveri – granulati
VOLCHEM Via Dandolo 14, Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo 14, Grossa di Gazzo (PD)	Polveri – compresse – capsule
WARNER LAMBERT CANADA INC. Via C. Colombo 1, Lainate (MI)	Via G. Garibaldi 119 Silvi Marina (TE)	Polveri –compresse-granulati
WYETH LEDERLE S.p.A. Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Granulati
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo Imbonati 59, Milano	Via Carlo Imbonati 59 Milano	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato – caramelle
ZETA FARMACEUTICI S.p.A. Via Mentana 38, Vicenza	Via Galvani 10, Sandrigo (VI)	Polveri – granulati – confetti – capsule
ZUEGG S.p.A. Via Francia 6, Verona	Via Francia n.6 , Verona	Succhi di frutta – bevande

01A3070

DECRETO 13 marzo 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sensit F».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione della ditta Organon Italia S.p.a., datata 19 dicembre 2000;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Organon Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

SENSIT F:

50 confetti 50 mg - A.I.C. n. 024295026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 marzo 2001

Il dirigente: GUARINO

01A3061

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Luigi Nocera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale, fra l'altro, l'on.le Alfonso Pecoraro Scanio è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000, con il quale, fra l'altro, l'on.le dott. Luigi Nocera è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali in data 9 maggio 2000 con il quale il Sottosegretario di Stato l'on.le dott. Luigi Nocera è stato delegato di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'amministrazione;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione delle funzioni relative all'applicazione dell'art. 24 della legge n. 157/1992;

Decreta:

Articolo unico

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del decreto 9 maggio 2000, citato in premessa, al Sottosegretario di Stato l'on.le dott. Luigi Nocera sono delegate, nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro le questioni attinenti l'applicazione dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157/1992, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A3284

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Costituzione di un tavolo interministeriale di consultazione e di coordinamento sui servizi di logistica e l'internazionalizzazione del sistema delle imprese. (Deliberazione n. 148/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero è, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate. da tale commissione siano sottoposte all'esame del presente comitato;

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato, il quale prevede che la commissione permanente, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Vista la propria delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la successiva delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista altresì la propria delibera n. 51 del 21 aprile 1999, con la quale è stato approvato il regolamento interno della V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella riunione del 15 dicembre 2000;

Tenuto conto dell'incidenza dei servizi di logistica sul livello di competitività del sistema produttivo sui mercati internazionali;

Tenuto conto dell'insufficiente livello di intemazionalizzazione che caratterizza attualmente il sistema della logistica italiana e delle difficoltà che le imprese del settore affrontano sui mercati esteri;

Considerata l'opportunità di avviare un'azione di coordinamento e di consultazione tra i Ministeri che, con competenze diverse, sono direttamente coinvolti nella materia della logistica e dei processi di internazionalizzazione del sistema delle imprese;

Delibera:

Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituito un tavolo interministeriale di consultazione e di coordinamento relativo all'incidenza dei servizi di logistica sull'internazionalizzazione del sistema delle imprese.

Ne prendono parte, ferme restando le competenze specifiche in materia, i Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e delle comunicazioni.

Il predetto tavolo terrà conto delle proposte e delle indicazioni formulate dalle associazioni e dalle rappresentanze di settore e riferirà periodicamente alle competenti commissioni CIPE, al fine di assicurare il coordinamento con le iniziative in materia di logistica previste nello schema di Piano generale dei trasporti, sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente nella seduta del 2 novembre 2000.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 116

01A3074

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Utilizzo dello stanziamento di lire venti miliardi di cui alla legge n. 266/1999 per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia. (Deliberazione n. 149/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che costituisce presso questo Comitato una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame del presente comitato;

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato, il quale prevede che la citata commissione permanente può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c),* della legge 28 luglio 1999, n. 266, concernente l'utilizzo, nel triennio 1999-2001, delle giacenze sul fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987, che ha destinato la

somma di lire venti miliardi al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto legislativo n. 143/1998 sopra citato;

Visto l'art. 9 del regolamento (CE) n. 2488/2000 del 10 novembre 2000 con il quale la commissione europea ha abrogato il regolamento (CE) n. 1294/99 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti nella Repubblica federale di Jugoslavia;

Vista la propria delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la successiva delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale sono state istituite e regolamentate le commissioni previste dalla citata delibera n. 69 del 9 luglio 1998;

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale è stato approvato il regolamento interno della V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Considerato che, nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, è stato istituito per l'anno finanziario 2000 il capitolo n. 7450 «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo», con uno stanziamento, di competenza e di cassa, di lire venti miliardi (10,33 Meuro);

Vista la delibera della citata V commissione permanente adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Tenuto conto dei recenti avvenimenti politici verificatisi nella suddetta Repubblica e dell'impegno, manifestato in più occasioni dal Governo italiano, di collaborare al processo di ricostruzione del Paese;

Tenuto conto dell'importanza che i rapporti economico-commerciali con il predetto Paese rivestono per le piccole e medie imprese e, in particolare, per quelle ubicate nelle regioni del nord-est italiano;

Considerata pertanto l'opportunità di destinare, in via esclusiva, lo stanziamento di venti miliardi di lire, di cui alla legge citata in precedenza, a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia, quale concreto segnale di collaborazione alla ricostruzione del Paese;

Delibera

lo stanziamento di lire venti miliardi (10,33 Meuro), di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c),* della legge 28 luglio 1999, n. 266, allocato per l'esercizio finanziario 2000 sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, viene destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.

Il predetto Ministero potrà affidare, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, la gestione di tale stanziamento alla Simest S.p.A. in considerazione delle competenze specifiche acquisite dalla predetta società in qualità di gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, citato nelle premesse.

Con apposito provvedimento, il citato Ministero disciplinerà le finalità e le modalità di utilizzo dello stanziamento in questione.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 117

01A3073

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2000.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Iveco S.p.a. (Deliberazione n. 153/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea. n. C/107 del 7 aprile 1998, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «Programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2, lettera *b)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera n. 14/2000 del 15 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000, concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002, che destina lire 900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento di contratti di programma e di altri strumenti di contrattazione programmata;

Vista la nota n. 0046899 del 7 dicembre 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dalla Iveco S.p.a., per la realizzazione di un nuovo polo motoristico per la produzione e lo sviluppo di motori diesel leggeri di nuova generazione e di alberi motore, presso il sito industriale di Foggia, (obiettivo 1), nonché per la formazione degli addetti alla produzione ed alla ricerca;

Considerato che, con il progetto presentato, la Iveco S.p.a. prevede lo sviluppo di sistemi di produzione che possano esprimere eccellenza in tutti i componenti del prodotto, concentrando al proprio interno la fabbricazione di elementi di elevato contenuto tecnologico e rilevante complessità progettuale;

Considerato che l'iniziativa si caratterizza per l'integrazione delle continue innovazioni nel flusso produttivo che Iveco intende attuare mediante l'inserimento di un laboratorio di ricerca motoristica all'interno dello stesso polo produttivo di Foggia e l'impostazione di specifici programmi di ricerca finalizzati alla qualificazione e sviluppo del nuovo polo motoristico;

Considerato che la Iveco S.p.a., promotrice dell'iniziativa, è riconosciuta leader europeo nel settore di mercato;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma, con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare, secondo quanto previsto al successivo punto 7, tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Iveco S.p.a. per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali nel settore motori diesel leggeri di nuova generazione (F1) e di alberi motore che sarà realizzato attraverso l'ampliamento e la trasformazione dello stabilimento Iveco sito in Foggia, area ricompresa nell'obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.

Gli investimenti ammessi sono pari a L. 514.300 milioni (265,6 Meuro).

2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli investimenti industriali, sono calcolate nella misura dell'85% del 35% E.S.N. (misura massima).

3. L'onere massimo ammesso a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in lire 235.578 milioni (121,666 Meuro) a valere sull'accantonamento di 900 miliardi di lire di cui alle premesse. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2001 e sarà pari a lire 76.272 milioni per il primo anno, e a lire 79.653 milioni per i due anni successivi.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 3.

5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2003.

6. Le iniziative, a regime (anno 2005), dovranno realizzare una nuova occupazione non inferiore a 240 unità (di cui 132 incrementali, compresi 12 addetti indiretti). Alla stessa data il personale occupato presso l'unità di Foggia dovrà raggiungere complessivamente le 2.080 unità.

7. Il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con la Iveco S.p.a., il relativo contratto di programma che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea.

Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

8. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla Commissione europea, da effettuarsi a cura del citato servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 14 marzo 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 146

01A3189

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni I.V.A. periodiche.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni I.V.A. periodiche.

1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione I.V.A. periodica, approvato con provvedimento del 31 gennaio 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2001, da utilizzare a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all'anno 2001, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato *A* al presente provvedimento.

Motivazioni:

Con il provvedimento del 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2001, è stato approvato il modello di dichiarazione I.V.A. periodica da presentare a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all'anno 2001.

Il punto 3.1 di tale provvedimento ha fatto rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle predette dichiarazioni in via telematica.

Nell'allegato *A* al presente provvedimento vengono pertanto stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni periodiche I.V.A. da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento dichiarativo che provvedono direttamente all'invio nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a);* art. 73, comma 4).

Statuto dell'agenzie delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni: norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto e per la presentazione periodica di dichiarazioni I.V.A., da approvare con apposito provvedimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999 e decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2001: approvazione del modello di dichiarazione I.V.A. periodica da presentare a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative all'anno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore dell'agenzia: ROMANO

ALLEGATO *A*

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO I.V.A. PERIODICA

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLA DICHIARAZIONE IVA PERIODICA DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA DEI DATI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

La fornitura di dati in via telematica per la dichiarazione IVA Periodica è composta da una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni IVA Periodica sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene tutti i dati presenti sul modello di dichiarazione IVA Periodica (dati anagrafici del contribuente e del dichiarante, dati contabili e tutte le ulteriori informazioni presenti sul modello);
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- presenza di un record di tipo "B" per ogni dichiarazione IVA Periodica;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

Tutti i record (tipo "A", "B" e "Z") contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

I campi possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Note" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Costituiscono eccezione a quanto esposto in precedenza i campi destinati a contenere gli importi previsti sul modello della dichiarazione periodica. Tali campi hanno tutti una lunghezza di 13 caratteri, il loro formato è contrassegnato dal simbolo NN e ciascuno di essi deve essere impostato così come indicato nell'esempio che segue:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
NN	Importo positivo	destra	' 1234'
	Importo negativo	destra	' -1234'

Tutti i campi contenenti importi (con formato NN) devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dall'esempio sopra riportato, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

2.5 Il trattamento del codice fiscale e della partita Iva.

I **codici fiscali** e la **partita Iva** presenti nella dichiarazione Iva Periodica devono essere formalmente corretti.

2.6 Nuovo invio di dichiarazione già trasmessa

Nel caso in cui l'intermediario per la trasmissione telematica abbia commesso un errore nell'invio dei dati di una dichiarazione **già acquisita** dal Servizio Telematico, potrà procedere ad un nuovo invio della stessa impostando i campi 9 e 10 del record di tipo 'B' relativi al "Protocollo della dichiarazione già trasmessa".

In tali campi deve essere riportato il protocollo assegnato dal Servizio Telematico alla dichiarazione per la quale si è reso necessario il nuovo invio (dato desumibile dalla ricevuta rilasciata dal Servizio Telematico).

Si precisa che non rientrano in tale fattispecie le **dichiarazioni integrative e le correttive nei termini** presentate dal contribuente, per le quali si dovrà procedere come segue:

- predisposizione del tracciato dei dati impostando a '1' la casella "Dichiarazione correttiva nei termini"o quella di "Dichiarazione integrativa" presenti nel record B ed impostazione a zeri dei campi 9 e 10 del record B.

2.7 Altre regole generali

Gli importi espressi in euro devono essere riportati, così come previsto sul modello della dichiarazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina **lo scarto della dichiarazione da inviare;** costituiscono eccezione le anomalie relative ai dati erroneamente allineati e ai campi che accolgono date o valori numerici per i quali non siano stati riportati gli zeri non significativi.

Nei casi in cui nella colonna 'Controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione' sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti del servizio telematico devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla dichiarazione e confermare la situazione impostando ad '1' il campo 'Flag di conferma' (campo 8 del record B).

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico.

RECORD DI TIPO "A": RECORD DI TESTA

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a 'IVP01'
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione usando il canale Internet 02 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni usando il canale Entratel 03 - C.A.F. dipendenti e pensionati 05 - C.A.F. imprese 09 - Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo) 10 - Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98 - Società degli Ordini di cui all'art. 3 Decr. Dir. 18/2/99 - Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Da impostare sempre
Dati riservati al fornitore persona fisica					
6	Cognome del fornitore	39	24	AN	
7	Nome del fornitore	63	20	AN	
8	Sesso del fornitore	83	1	AN	Vale 'M' o 'F'
9	Data di nascita del fornitore	84	8	NU	formato GGMMAAAA
10	Comune (o Stato estero) di nascita del fornitore	92	40	AN	
11	Sigla della provincia di nascita del fornitore	132	2	AN	
12	Comune di residenza anagrafica o domicilio fiscale del fornitore	134	40	AN	
13	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del fornitore	174	2	AN	
14	Indirizzo (frazione, via e numero civico) di residenza anagrafica o domicilio fiscale del fornitore	176	35	AN	
15	C.A.P. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del fornitore	211	5	NU	
Dati riservati al fornitore persona non fisica					
16	Denominazione del fornitore	216	60	AN	
17	Comune della sede legale del fornitore	276	40	AN	
18	Sigla della provincia della sede legale del fornitore	316	2	AN	

19	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede legale del fornitore	318	35	AN	
20	C.A.P. della sede legale del fornitore	353	5	NU	
21	Comune di domicilio fiscale del fornitore	358	40	AN	
22	Sigla della provincia di domicilio fiscale del fornitore	398	2	AN	
23	Indirizzo (frazione, via e numero civico) di domicilio fiscale del fornitore	400	35	AN	
24	C.A.P. del domicilio fiscale del fornitore	435	5	NU	
Campi da impostare se la fornitura viene effettuata da un ufficio periferico del C.A.F.					
25	Comune di domicilio fiscale dell'ufficio periferico	440	40	AN	
26	Sigla della provincia del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	480	2	AN	
27	Indirizzo (frazione, via e numero civico) del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	482	35	AN	
28	C.A.P. del domicilio fiscale dell'ufficio periferico	517	5	NU	
29	Filler	522	3	NU	
30	Filler	525	3	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
31	Campo utente	528	100	AN	
Spazio non utilizzato					
32	Filler	628	1070	AN	Impostare a spazi
Spazio non disponibile					
33	Spazio riservato	1698	200	AN	
Caratteri di controllo del record					
34	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
35	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
1	Tipo record	1	1	AN	Vale 'B'	
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Impostare sempre	
3	Filler	18	8	AN		
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN		
5	Filler	29	25	AN		
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN		
7	Identificativo del produttore del software (Codice fiscale)	74	16	AN		
Comunicazione di mancata corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli rispondenti dalla dichiarazione						
8	Flag Conferma	90	1	NU	Vale 0 oppure 1 (dichiarazione confermata)	
Protocollo della dichiarazione da sostituire. (riportare il protocollo della ricevuta di presentazione rilasciata dal Servizio Telematico)						
9	Identificativo assegnato dal Servizio Telematico	91	17	NU		
10	Progressivo dichiarazione all'interno del file inviato	108	6	NU		
Dati del contribuente						
11	Denominazione o ragione sociale	114	60	AN	Da indicare in alternativa ai campi Cognome e Nome ed obbligatorio in loro assenza	
12	Cognome	174	24	AN	Da indicare in alternativa al campo Denominazione e obbligatorio in sua assenza	
13	Nome	198	20	AN	Da indicare in alternativa al campo Denominazione e obbligatorio in sua assenza	
14	Partita IVA	218	11	NU	Impostare sempre	
Periodo						

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
15	Anno	229	4	NU	Deve essere uguale all'anno di imposta	
16	Mese	233	2	NU	Vale da 0 a 12. Deve essere impostato se non è presente il dato del campo 17 (trimestre). Se il dato è presente contemporaneamente al campo 17 deve verificarsi la seguente corrispondenza: Trimestre = 1 e Mese = 03 o Trimestre = 2 e Mese = 06 o Trimestre = 3 e Mese = 09 o Trimestre = 4 e Mese = 12	
17	Trimestre	235	1	NU	Deve essere impostato se non è presente il dato del campo 16 (mese). Vale da 0 a 4	Deve essere presente se il campo 45 (VP19) è impostato.
18	Casella importi in unità di Euro	236	1	NU	Da indicare in alternativa al campo **Casella importi in migliaia di Lire** Vale 1 nel caso di importi espressi in euro, altrimenti vale 0	
19	Casella importi in migliaia di Lire	237	1	NU	Da indicare in alternativa al campo **Casella importi in unità di Euro** Vale 1 nel caso di importi espressi in migliaia di lire, altrimenti vale 0	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
20	Casella variazioni di imponibile relativa a periodi precedente	238	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	Questo campo non può essere presente contemporaneamente al campo 21 o al campo 22.
21	Casella Dichiarazione Correttiva nei Termini	239	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	Questo campo non può essere presente contemporaneamente al campo 20 o al campo 22.
22	Casella Dichiarazione Integrativa	240	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	Questo campo non può essere presente contemporaneamente al campo 20 o al campo 21.
Società ed Enti che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo						
23	Casella dichiarazione del gruppo	241	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata) Questo campo non può essere presente contemporaneamente al campo 24.	
24	Casella dichiarazione di società aderente al gruppo	242	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata). Questo campo non può essere presente contemporaneamente al campo 23.	
Dati contabili						
25	Rigo VP1 - Operazioni attive (al netto dell'IVA)	243	13	NN		La presenza di questo dato è obbligatoria se è presente il campo 31 (VP10).
26	Rigo VP1 - Cessioni intracomunitarie comprese nel rigo VP1	256	13	NN		
27	Rigo VP2 - Operazioni passive (al netto dell'IVA)	269	13	NN		La presenza di questo dato è obbligatoria se è presente il campo 32 (VP11 imposta).
28	Rigo VP2 - Acquisti intracomunitari compresi nel rigo VP2	282	13	NN		
29	Rigo VP3 - Imponibile relativo alle importazioni di oro e argento senza pagamento dell'IVA in dogana	295	13	NN		La presenza di questo dato è obbligatoria se è presente il campo 30 (VP3 imposta).

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
30	Rigo VP3 - Imposta relativa alle importazioni di oro e argento senza pagamento dell'IVA in dogana	308	13	NN		La presenza di questo dato è obbligatoria se è presente il campo 29 (VP3 imponibile).
31	Rigo VP10 - IVA esigibile per il periodo	321	13	NN		
32	Rigo VP11 - IVA che si detrae per il periodo	334	13	NN		
33	Rigo VP12 - IVA a debito per il periodo	347	13	NN		La presenza di questo dato è alternativa a quella del campo 34 (VP12 a credito). Deve essere uguale a VP10 - VP11 se maggiore di zero
34	Rigo VP12 - IVA a credito per il periodo	360	13	NN		La presenza di questo dato è alternativa a quella del campo 33 (VP12 a debito). Deve essere uguale a VP11 - VP10 se maggiore di zero
35	Rigo VP13 - Variazioni d'imposta, comprensive degli interessi, relative a periodi precedenti (a debito)	373	13	NN		Questo campo non può essere presente contemporaneamente al campo 21 o al campo 22.
36	Rigo VP13 - Variazioni d'imposta, comprensive degli interessi, relative a periodi precedenti (a credito)	386	13	NN		Questo campo non può essere presente contemporaneamente al campo 21 o al campo 22.
37	Rigo VP14 - IVA non versata, comprensive degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti (a debito)	399	13	NN		
38	Rigo VP14 - IVA non versata, comprensive degli interessi, risultante da dichiarazioni periodiche precedenti (a credito)	412	13	NN		
39	Rigo VP15 - Debito riportato dal periodo precedente	425	13	NN		La presenza di questo dato è alternativa a quella del campo 40 (VP15 a credito). Deve essere indicato solo se non superiore a 50 migliaia di lire o 26 euro. Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo), o il campo 16 (mese) o il campo 17 (trimestre) valgono 1.

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
40	Rigo VP15 - Credito riportato dal periodo precedente	438	13	NN		La presenza di questo dato è alternativa a quella del campo 39 (VP15 a debito). Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) , o il campo 16 (mese) o il campo 17 (trimestre) valgono 1.
41	Rigo VP16 - Credito IVA compensabile detratto nella liquidazione periodica	451	13	NN		
42	Rigo VP17 - IVA dovuta per il periodo	464	13	NN		Il campo è uguale a (VP12 + VP13 + VP14 + VP15 tutti a debito) - (VP12 + VP13 + VP14 + VP15 + VP16 tutti a credito) se il risultato di questa operazione è positivo. La presenza di questo dato è alternativa a quella del campo 43 (VP17 a credito).
43	Rigo VP17 - IVA a credito per il periodo	477	13	NN		Il campo è uguale a (VP12 + VP13 + VP14 + VP15 + VP16 tutti a credito) - (VP12 + VP13 + VP14 + VP15 tutti a debito) se il risultato di questa operazione è positivo. La presenza di questo dato è alternativa a quella del campo 42 (VP17 a debito).
44	Rigo VP18 - Crediti speciali d'imposta	490	13	NN		Non deve essere presente se è impostato il campo 43 (VP17 a credito). Non deve essere impostato se è impostato il campo 23 (casella Dichiarazione di gruppo) Deve essere minore o uguale al campo 42.
45	Rigo VP19 - Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	503	13	NN		Non deve essere impostato se è impostato il campo 23 (casella Dichiarazione di gruppo)

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
46	Rigo VP20 - Acconto versato	516	13	NN		Può essere presente solo se il campo 16 (mese) = 12 oppure se il campo 17 (trimestre) = 4. Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) vale 1.
47	Rigo VP21 - Importo da versare	529	13	NN		Deve essere uguale a campo 42 (VP17 a debito) - campo 44 (VP18) + campo 45 (VP19) - campo 46 (VP20) se l'operazione dà un risultato maggiore di zero. Questo controllo non viene effettuato nel caso il campo 17 (trimestre) sia uguale a 4.
48	Rigo VP22 - Versamento - Importo versato	542	13	NN		I campi 48, 50 e 51 devono essere tutti e tre presenti se presente almeno uno di essi. Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) vale 1.
49	Rigo VP22 - Versamento - casella EURO	555	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) vale 1.
50	Rigo VP22 - Versamento - data del versamento	556	8	NU	Formato GGMMAAAA	I campi 48, 50 e 51 devono essere tutti e tre presenti se presente almeno uno di essi. Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) vale 1.
51	Rigo VP22 - Versamento - codice azienda	564	5	NU		I campi 48, 50 e 51 devono essere tutti e tre presenti se presente almeno uno di essi. Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) vale 1.
52	Rigo VP22 - Versamento - codice CAB	569	5	NU		Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) vale 1.

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
53	Rigo VP23 - casella versamento non effettuato per eventi eccezionali	574	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	
54	Rigo VP23 - casella subfornitori agevolazioni di cui all'art 74 comma 5	575	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	
55	Rigo VP23 - casella contribuenti con liquidazioni trimestrali (art 74, comma 4)	576	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	
56	Rigo VP30 - casella aliquota media lett.a)	577	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	Il campo non deve essere presente se il campo 23 (casella dichiarazione del gruppo) vale 1.
57	Rigo VP30 - casella operazioni non imponibili lett.b)	578	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	Il campo non deve essere presente se il campo 23 (casella dichiarazione del gruppo) vale 1.
58	Rigo VP30 - casella acquisti di beni ammortizzabili lett.c)	579	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	Il campo non deve essere presente se il campo 23 (casella dichiarazione del gruppo) vale 1.
59	Rigo VP31 - credito chiesto a rimborso	580	13	NN	Il campo può essere presente solo se vale 1 o il campo 56 (casella aliquota media) o il campo 57 (casella operazioni non imponibili) o il campo 58 (casella acquisti di beni ammortizzabili) solo se i campi 23 e 24 sono uguali a 0. Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) vale 1.	Il campo, sommato al campo 61, non può assumere un valore superiore al campo 43 (VP17 a credito).
60	Rigo VP31 - casella EURO relativo al rimborso	593	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) vale 1.

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
61	Rigo VP32 - credito da utilizzare in compensazione con F24	594	13	NN	Il campo può essere presente solo se vale 1 o il campo 56 (casella aliquota media) o il campo 57 (casella operazioni non imponibili) o il campo 58 (casella acquisti di beni ammortizzabili) solo se i campi 23 e 24 sono uguali a 0. Il campo non deve essere presente se il campo 24 (casella dichiarazione società aderente al gruppo) vale 1.	Il campo, sommato al campo 59, non può assumere un valore superiore al campo 43 (VP17 a credito).
Dati del dichiarante						
62	Firma	607	1	NU	Vale 0 (firma assente) o 1 (firma presente)	
63	Codice carica	608	2	NU	Vale da 0 a 9	Il campo deve essere impostato se è presente il campo 64 (codice fiscale del dichiarante)
64	Codice fiscale del dichiarante	610	16	AN		Il campo deve essere impostato se è presente il campo 63 (codice carica)
Ricevuta di presentazione agli intermediari per la trasmissione telematica						
65	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	626	16	AN	Il campo deve essere impostato sempre in presenza di qualsiasi dato relativo al riquadro riservato agli intermediari campi da 66 a 70	
66	Numero di iscrizione all'albo dei CAF	642	5	NU		
67	Data di presentazione della dichiarazione	647	8	NU	formato GGMMAAAA. Il campo deve essere impostato se è presente il campo 65.	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
68	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente	655	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata). Il campo è obbligatorio in caso di presenza del campo 65 e assenza del campo 69. Il campo è alternativo al campo 69.	
69	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	656	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata). Il campo è obbligatorio in caso di presenza del campo 65 e assenza del campo 68. Il campo è alternativo al campo 68	
70	Firma	657	1	NU	Vale 0 (firma assente) o 1 (firma presente)	
Visto di conformità						
71	Codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista	658	16	AN		Il campo deve essere impostato se è presente il campo 72 (visto di conformità) o il campo 73 (firma del responsabile)
72	Visto di conformità	674	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	
73	Firma del responsabile del CAF o del professionista	675	1	NU	Vale 0 (casella non barrata) o 1 (casella barrata)	
Spazio non utilizzato						
74	Filler	676	1168	AN		impostare a spazi
Spazio non disponibile						
75	Spazio riservato al Servizio Telematico	1844	20	AN		
Riservato all'Ufficio						
76	Filler	1864	8	AN		
77	Filler	1872	8	AN		
78	Filler	1880	1	AN		
79	Filler	1881	17	AN		
Caratteri di controllo del record						
80	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"	

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI	CONTROLLI DI RISPONDENZA CON I DATI DELLA DICHIARAZIONE
81	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF').	

RECORD DI TIPO "Z"					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Filler	25	1873	AN	Impostare a spazi
5	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
6	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed LF').

01A3184

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 2 marzo 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Renato Martorelli, console onorario della Repubblica di Ungheria a Torino.

01A3172

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.1454-XV.J(2083) del 9 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore rosso;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore blu;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore argento;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore verde;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore azzurro;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore viola;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore bianco;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore giallo;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore arancione;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore salice oro;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore salice verde;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore salice argento;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore turchese;
colpo a sfera d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore rosso;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore blu;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore argento;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore verde;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore azzurro;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore viola;
colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore bianco;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore giallo;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore arancione;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore salice verde;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore turchese;

colpo a doppia sfera d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

peonia d'amplo calibro 125 di colore rosso;

peonia d'amplo calibro 125 di colore blu;

peonia d'amplo calibro 125 di colore argento;

peonia d'amplo calibro 125 di colore verde;

peonia d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

peonia d'amplo calibro 125 di colore viola;

peonia d'amplo calibro 125 di colore bianco;

peonia d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

peonia d'amplo calibro 125 di colore giallo;

peonia d'amplo calibro 125 di colore arancione;

peonia d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

peonia d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

peonia d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;

peonia d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

peonia d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

peonia d'amplo calibro 125 di colore salice verde;

peonia d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

peonia d'amplo calibro 125 di colore turchese;

peonia d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

una ripresa di rentine d'amplo calibro 125;

una ripresa di lampi d'amplo calibro 125;

una ripresa di farfalle d'amplo calibro 125;

una ripresa di fischi d'amplo calibro 125;

una ripresa di girelle d'amplo calibro 125;

una ripresa di ululi d'amplo calibro 125;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore argento;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore viola;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore turchese;

ritardo di sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e rentiine d'amplo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore turchese;

ritardo di doppia sfera e rentine d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore argento;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore viola;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore turchese;

ritardo di peonie e rentine d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

ritardo di farfalle e rentine d'amplo calibro 125;

ritardo di girelle e rentine d'amplo calibro 125;

ritardo di ululi e rentine d'amplo calibro 125;

ritardo di fischi e rentine d'amplo calibro 125;

due riprese di rentine d'amplo calibro 125;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore argento;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore turchese;

ritardo di sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore turchese;

ritardo di doppia sfera e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore arancione;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore intermittente argento;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore salice argento;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore turchese;

ritardo di peonie e lampi d'amplo calibro 125 di colore bianco coda;

ritardo di farfalle e lampi d'amplo calibro 125;

ritardo di girelle e lampi d'amplo calibro 125;

ritardo di ululi e lampi d'amplo calibro 125;

ritardo di fischi e lampi d'amplo calibro 125;

due riprese di lampi d'amplo calibro 125;

due riprese di farfalle d'amplo calibro 125;

due riprese di fischi d'amplo calibro 125;

due riprese di girelle d'amplo calibro 125;

due riprese di ululi d'amplo calibro 125,

che la ditta «D'Amplo Giuseppe - fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nella propria fabbrica in Mineo (Catania) - contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.448-XV.J(2697) del 30 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati «Colonnelli sfera cal. 13 versione pioggia oro» e «Colonnelli sfera cal. 13 versione pioggia bianca», che il sig. Colonnelli Antonio intende produrre nel proprio stabilimento in Nepi (Viterbo), località Quarticciolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.449-XV.J(2698) del 30 gennaio 2001, i manufatti esplosivi denominati «Colonnelli sfera cal. 10», che il sig. Colonnelli Antonio intende produrre nel proprio stabilimento in Nepi (Viterbo), località Quarticciolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.447-XV.J(2696) del 30 gennaio 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colonnelli bomba cilindrica multidetonante cal. 68», che il sig. Colonnelli Antonio intende produrre nel proprio stabilimento in Nepi (Viterbo), località Quarticciolo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento esecuzione del citato testo unico.

01A3078-3075-3076-3077

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Sant'Oliverio Martire e Santa Maria Assunta, in Dipingano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 febbraio 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia «Sant'Oliverio Martire e Santa Maria Assunta», con sede in Dipingano (Cosenza).

01A3191

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle agostiniane Suore dell'Aiuto, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 2001, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle agostiniane Suore dell'Aiuto, con sede in Roma.

01A3192

Nuova denominazione della parrocchia di S. Pietro, in Vizzolo Predabissi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 23 febbraio 2001, la parrocchia di S. Pietro ha assunto la nuova denominazione di parrocchia «S. Maria in Calvenzano» e contestualmente trasferito la propria sede da via Chiesa n. 21 a via della Basilica n. 8 sempre nello stesso comune di Vizzolo Predabissi (Milano).

01A3194

Trasferimento della sede della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata «Istituto Salesiano di Lanuvio», in Lanuvio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 marzo 2001, viene approvato il trasferimento della sede della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata «Istituto Salesiano di Lanuvio» da Lanuvio a Genzano di Roma, via Mazzini n. 11.

01A3195

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8935
Yen giapponese	110,08
Corona danese	7,4651
Lira Sterlina	0,62310
Corona svedese	9,1380
Franco svizzero	1,5328
Corona islandese	79,24
Corona norvegese	8,0830
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57844
Corona ceca	34,300
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,60
Litas lituano	3,5731
Lat lettone	0,5625
Lira maltese	0,4030
Zloty polacco	3,6772
Leu romeno	24530
Tallero sloveno	216,1516
Corona slovacca	43,583
Lira turca	879627
Dollaro australiano	1,8075
Dollaro canadese	1,3952
Dollaro di Hong Kong	6,9691
Dollaro neozelandese	2,1827
Dollaro di Singapore	1,6020
Won sudcoreano	1171,07
Rand sudafricano	7,1042

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3466

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente: «Estratto provvedimento di variazione UAC/II/859/2000 del 10 gennaio 2001. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Eprex"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UAC/II/859/2000 del 10 gennaio 2000. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Eprex"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2000 alla pag 69, alla voce confezioni si omettono le seguenti 3 confezioni:

«027015193/M - 40000 ui/ml soluzioni iniettabili, 1 flaconcino 1 ml;

027015205/M - 40000 ui/ml soluzioni iniettabili, 4 flaconcini 1 ml;

027015217/M - 40000 ui/ml soluzioni iniettabili, 6 flaconcini 1 ml.».

01A3213

Comunicato concernente: «Estratto provvedimento di variazione UAC/II/807/2000 del 20 settembre 2000. Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Globuren"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UAC/II/807/2000 del 20 settembre 2000. Modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Globuren"», pubblicato nel supplemento ordinario n. 192 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 274 del 23 novembre 2000 alla pag. 48, alla voce confezioni, in luogo di:

«1 flac. 1 ml 2000 u/ml; A.I.C. 027296019/N;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml; A.I.C. 027015041/N;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml; A.I.C. 027015066/N;

1 flac. 1000 u/0,5 ml; A.I.C. 027015078/N;

1 siringa tamp Fosf 1000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027015142/N;

1 siringa tamp Fosf 2000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027015155/N;

1 siringa tamp Fosf 3000 ui/0,3 ml, A.I.C. 027015167/N;

1 siringa tamp Fosf 4000 ui/0,4 ml, A.I.C. 027015179/N;

1 siringa tamp Fosf 10000 ui/1 ml, A.I.C. 027015181/N.»

leggasi:

«1 flac. 1 ml 2000 u/ml; A.I.C. 027296021/N;

1 flac. 1 ml 4000 u/ml; A.I.C. 027296045/N;

1 flac. 1 ml 10000 u/ml; A.I.C. 027296060/N;

1 flac. 1000 u/0,5 ml; A.I.C. 027296072/N;

1 siringa tamp Fosf 1000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027296146/N;

1 siringa tamp Fosf 2000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027296159/N;

1 siringa tamp Fosf 3000 ui/0,3 ml, A.I.C. 027296161/N;

1 siringa tamp Fosf 4000 ui/1 ml, A.I.C. 027296173/N;

1 siringa tamp Fost 10000 ui/0,5 ml, A.I.C. 027296185/N.».

01A3214

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontalgin»

Estratto provvedimento UAC/II/866 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: PRONTALGIN.

Confezioni:

033074016/M - 1 flac. gocce 10 ml;

033074028/M - 5 fiale 100 mg 2 ml;

033074030/M - 20 capsule 50 mg.

Titolare A.I.C.: Therabel Pharma B.V.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0113/001-003/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta di alcuni effetti indesiderati al paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (difficolta della minzione, ritenzione urinaria e visione offuscata).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3093

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pariet»

Estratto provvedimento UAC/II/867 del 12 febbraio 2001

Specialità: PARIET.

Confezioni:

1 blister 7 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216010/M;

1 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216022/M;

2 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216034/M;

4 blister 14 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216046/M;

1 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216059/M;

2 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216061/M;

5 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216073/M;

8 blister 15 cpr gastroresistenti 10 mg - 034216085/M;

1 blister 7 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216097/M;

1 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216109/M;

2 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216111/M;

4 blister 14 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216123/M;

1 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216135/M;

2 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216147/M;

5 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216150/M;

8 blister 15 cpr gastroresistenti 20 mg - 034216162/M.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/248/01-02/W15;

UK/H/248/01-02/W16.

Tipo modifica:

inserimento nuove avvertenze tra gli effetti indesiderati;

nuova indicazione terapeutica.

Modifica apportata:

inserimento di nuove avvertenze nella sezione «4.8 Effetti indesiderati» del RCP e conseguente modifica del capitolo «Effetti indesiderati» del foglio illustrativo, a seguito della richiesta da parte del MCA - Reference Member State relativamente ad «esperienza post-marketing: in pazienti trattati con Pariet sono stati riportati eritema e rare eruzioni bollose che di solito sono scomparse con l'interruzione del trattamento. Sono stati riportati rari casi di trombocitopenia neutropenia e leucopenia.

Ci sono state segnalazioni di innalzamento degli enzimi epatici».

La successiva modifica riguarda l'aggiunta dell'indicazione terapeutica «E radicazione dell'infezione da *helicobacter pylori* in associazione ad appropriati regimi terapeutici antibatterici in pazienti con ulcera peptica».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3094

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluvirin»

Estratto provvedimento UAC/II/868 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: FLUVIRIN.

Confezioni:

028372151/M - 1 siringa preriempita 0,5 ml;

028372163/M - 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Medeva Pharma Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0215/001/-W007.

Tipo di modifica: aggiunta di un secondo fornitore del contenitore primario.

Modifica apportata: introduzione di una siringa alternativa proveniente da un nuovo fornitore (Bunder Readyject Syringes). Nuova linea di riempimento ad alta velocità della suddetta siringa.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3095

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto provvedimento UAC/II/869 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

034126019/M - flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago - sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp.iniettabile 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: rilascio dei lotti della specialita medicinale «Pentavac» sulla base del rilascio dei lotti delle specialità Tetravac ed ACT-HIB (costituenti della specialità «Pentavac»), anzichè sulla base del rilascio del prodotto ricostituito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/870 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp.iniettabile 0,5 ml;

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei testi immunogenici per la pertosse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/871 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test di tossicità dermonecrotica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/872 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp.iniettabile 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: modifica del *medium* utilizzato nelle prime fasi di produzione (da componente di origine bovina a componente di origine vegetale).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3096-3097-3098-3099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genotropin»

Estratto provvedimento UAC/II/873 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezioni:

026844023/M - «Kabivial» 1 tubofiala 4 ui;

026844050/M - «Kabivial» 1 tubofiala 16 ui;

026844062/M - «Kabiquick» 10 tubofiale 2 ui;

026844074/M - «Kabiquick» 8 siringhe monouose 3 ui;

026844086/M - «Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 ui;

026844098/M - «Kabipen» 1 tubofiala 16 ui;

026844148/M - 36 ui (12 mg) Kabi Vial 1 tubofiala;

026844151/M - 36 ui (12 mg) Kabi Vial 5 tubofiale;

026844163/M - 36 ui (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36, 1 tubof;

026844175/M - 36 u.i (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36, 5 tubof;

026844187/M - «Miniquick» 7 tubofiale 0,6 ui in 7 siringhe monodose;

026844199/M - «Miniquick» 7 tubofiale 1,2 ui in 7 sir. monodose;

026844201/M - «Miniquick» 7 tubofiale 1,8 ui in 7 sir. monodose;

026844213/M - «Miniquick» 7 tubofiale 2,4 ui in 7 sir. monodose;

026844225/M - «Miniquick» 7 tubofiale 3 ui in 7 sir. monodose;

026844237/M - «Miniquick» 4 tubofiale 3,6 ui in 4 sir. monodose;

026844249/M - «Miniquick» 4 tubofiale 4,2 ui in 4 sir. monodose;

026844252/M - «Miniquick» 4 tubofiale 4,8 ui in 4 sir. monodose;

026844264/M - «Miniquick» 4 tubofiale 5,4 ui in 4 sir. monodose;

026844276/M - «Miniquick» 4 tubofiale 6 ui in 4 sir. monodose.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0012/001, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022/W037.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica (non specificata).

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito e revisione del controlli in corso di fabbricazione effettuati su un intermedio del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A3100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eloxatin»

Estratto provvedimento UAC/II/874 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: ELOXATIN.

Confezioni:

034411013/M - 1 flaconcino 50 mg polvere per infusione EV;

034411025/M - 1 flaconcino 100 mg polvere per infusione EV.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0144/011/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica stampati: sezioni 4.4 (aggiunta avvertenze e precauzioni) e sezione 4.8 (aggiunta effetti indesiderati).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FCE A08»

Estratto provvedimento UAC/II/875 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: FCE A08 (licenza Xalatan).

Confezioni:

033671013 - flacone 2,5 ml;

033671025 - 3 flaconi 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0179/001/W012.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.

Modifica apportata: aggiornamenti stampati nella sezione 4.4 (avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) su richiesta del Paese di riferimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3102

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxalt»

Estratto provvedimento UAC/II/876 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: MAXALT.

Confezioni:

034115016/M - «5» 3 compresse in blister;

034115028/M - «5» 6 compresse in blister;

034115030/M - «5» 12 compresse in blister;

034115042/M - «10» 3 compresse in blister;

034115055/M - «10» 6 compresse in blister;

034115067/M - «10» 12 compresse in blister;

034115079/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;

034115081/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;

034115093/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;

034115105/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;

034115117/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

034115129/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamenti stampati nella sezione 4.4 (avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) in seguito allo PSUR.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/877 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: MAXALT.

Confezioni:

034115016/M - «5» 3 compresse in blister;

034115028/M - «5» 6 compresse in blister;

034115030/M - «5» 12 compresse in blister;

034115042/M - «10» 3 compresse in blister;

034115055/M - «10» 6 compresse in blister;

034115067/M - «10» 12 compresse in blister;

034115079/M - «RPD5» 3 liofilizzati orali in blister;

034115081/M - «RPD5» 6 liofilizzati orali in blister;

034115093/M - «RPD5» 12 liofilizzati orali in blister;

034115105/M - «RPD10» 3 liofilizzati orali in blister;

034115117/M - «RPD10» 6 liofilizzati orali in blister;

034115129/M - «RPD10» 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W009 e W10.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: variazione stampati nella sezione 4.2 e 5.2: nuove informazioni sulla sicurezza e tollerabilità negli adolescenti e variazione del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere nuovi dati sull'efficacia di Rizatriptam durante gli attacchi di emicrania associati al ciclo mestruale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3103-3104

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rizaliv»

Estratto provvedimento UAC/II/878 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale RIZALIV (licenza Maxalt).

Confezioni:

034130017/M - «5», 3 compresse in blister;

034130029/M - «5», 6 compresse in blister;

034130031/M - «5», 12 compresse in blister;

034130043/M - «10», 3 compresse in blister;

034130056/M - «10», 6 compresse in blister;

034130068/M - «10», 12 compresse in blister;

034130070/M - «RPD5», 3 liofilizzati orali in blister;

034130082/M - «RPD5», 6 liofilizzati orali in blister;

034130094/M - «RPD5», 12 liofilizzati orali in blister;

034130106/M - «RPD10», 3 liofilizzati orali in blister;

034130118/M - «RPD10», 6 liofilizzati orali in blister;

034130120/M - «RPD10», 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W008.

Tipo di modifica: Modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: modifica degli stampati nella sezione 4.4 (avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) in seguito allo PSUR.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/879 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale RIZALIV (licenza Maxalt).

Confezioni:

034130017/M - «5», 3 compresse in blister;

034130029/M - «5», 6 compresse in blister;

034130031/M - «5», 12 compresse in blister;

034130043/M - «10», 3 compresse in blister;

034130056/M - «10», 6 compresse in blister;

034130068/M - «10», 12 compresse in blister;

034130070/M - «RPD5», 3 liofilizzati orali in blister;

034130082/M - «RPD5», 6 liofilizzati orali in blister;

034130094/M - «RPD5», 12 liofilizzati orali in blister;

034130106/M - «RPD10», 3 liofilizzati orali in blister;

034130118/M - «RPD10», 6 liofilizzati orali in blister;

034130120/M - «RPD10», 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W009 e W10.

Tipo di modifica: Modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: variazione degli stampati nella sezione 4.2 e 5.2 riguardo nuove informazioni sulla sicurezza e sulla tollerabilità negli adolescenti e successiva variazione del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere nuovi dati sull'efficacia di Rizatriptam durante gli attacchi di emicrania associati al ciclo mestruale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3105-3106

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gent462»

Estratto provvedimento UAC/II/880 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale GENT462 (licenza Maxalt).

Confezioni:

034131019/M - «5», 3 compresse in blister;

034131021/M - «5», 6 compresse in blister;

034131033/M - «5», 12 compresse in blister;

034131045/M - «10», 3 compresse in blister;

034131058/M - «10», 6 compresse in blister;

034131060/M - «10», 12 compresse in blister;

034131072/M - «RPD5», 3 liofilizzati orali in blister;

034131084/M - «RPD5», 6 liofilizzati orali in blister;

034131096/M - «RPD5», 12 liofilizzati orali in blister;

034131108/M - «RPD10», 3 liofilizzati orali in blister;

034130110/M - «RPD10», 6 liofilizzati orali in blister;

034131122/M - «RPD10», 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W008.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati nella sezione 4.4 (avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) in seguito allo Psur.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/881 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale GENT462 (licenza Maxalt).

Confezioni:

034131019/M - «5», 3 compresse in blister;

034131021/M - «5», 6 compresse in blister;

034131033/M - «5», 12 compresse in blister;

034131045/M - «10», 3 compresse in blister;

034131058/M - «10», 6 compresse in blister;

034131060/M - «10», 12 compresse in blister;

034131072/M - «RPD5», 3 liofilizzati orali in blister;

034131084/M - «RPD5», 6 liofilizzati orali in blister;

034131096/M - «RPD5», 12 liofilizzati orali in blister;

034131108/M - «RPD10», 3 liofilizzati orali in blister;

034130110/M - «RPD10», 6 liofilizzati orali in blister;

034131122/M - «RPD10», 12 liofilizzati orali in blister.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W09 e W10.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta ditta.

Modifica apportata: variazione degli stampati nella sezione 4.2 e 5.2 riguardo nuove informazioni sulla sicurezza e sulla tollerabilità negli adolescenti e successiva variazione del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere nuovi dati sull'efficacia di Rizatriptam durante gli attacchi di emicrania associati al ciclo mestruale.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3107-3108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trizadol»

Estratto provvedimento UAC/II/882 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: TRIZADOL (licenza Maxalt).

Confezioni:

034244071/M - RPD 5 mg 3 liofilizzati orali blister;

034244083/M - RPD 5 mg 6 liofilizzati orali blister;

034244095/M - RPD 5 mg 12 liofilizzati orali blister;

034244107/M - RPD 10 mg 3 liofilizzati orali blister;

034244119/M - RPD 10 mg 6 liofilizzati orali blister;

034244121/M - RPD 10 mg 12 liofilizzati orali blister.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/003-004/W006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: variazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto nei paragrafi 4.2 (posologia e modo di somministrazione) e 5.1 (proprietà farmacodinamiche - effetti farmacodinamici).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/883 del 12 febbraio 2001

Specialità medicinale: TRIZADOL.

Confezioni:

034244018/M - 5 mg 3 compresse blister;

034244020/M - 5 mg 6 compresse blister;

034244032/M - 5 mg 12 compresse blister;

034244044/M - 10 mg 3 compresse blister;

034244057/M - 10 mg 6 compresse blister;

034244069/M - 10 mg 12 compresse blister;

034244071/M - RPD 5 mg 3 liofilizzati orali blister;

034244083/M - RPD 5 mg 6 liofilizzati orali blister;

034244095/M - RPD 5 mg 12 liofilizzati orali blister;

034244107/M - RPD 10 mg 3 liofilizzati orali blister;

034244119/M - RPD 10 mg 6 liofilizzati orali blister;

034244121/M - RPD 10 mg 12 liofilizzati orali blister.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0144/001-004/W08, NL/H/0144/001-004/W09, NL/H/0144/001-004/W010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati nella sezione 4.4 (avvertenze e precauzioni per l'uso) e nella sezione 4.8 (effetti indesiderati) in seguito allo PSUR, successiva variazione degli stampati nelle sezioni 4.2 e 5.2: nuove informazioni sulla sicurezza e tollerabilità negli adolescenti, ed ulteriore variazione del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per includere nuovi dati sull'efficacia di Rizatriptan durante gli attacchi di emicrania associati al ciclo mestruale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3109-3110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torvast»

Estratto decreto A.I.C./UACII/681 del 16 marzo 2000

Specialità: TORVAST (licenza Xarator).

Confezioni:

Torvast 10 - 10 compresse da 10 mg; A.I.C. n. 033007016;

Torvast 10 - 30 compresse da 10 mg; A.I.C. n. 033007028;

Torvast 20 - 10 compresse da 20 mg; A.I.C. n. 033007030;

Torvast 20 - 30 compresse da 20 mg; A.I.C. n. 033007042;

Torvast 40 - 10 compresse da 40 mg; A.I.C. n. 033007055;

Torvast 40 - 30 compresse da 40 mg; A.I.C. n. 033007067.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/109/01-03/W7.

Tipo modifica: aggiunta indicazione terapeutica e modifica RCP.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche: «Trattamento dell'ipercolesterolemia familiare omozigote» con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto conformemente agli stampati allegati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3087

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoptin S»

Con decreto n. 800.5/R.M.117/D53 del 6 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ISOPTIN S - 30 confetti - A.I.C. n. 0206072 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Knoll AG titolare dell'autorizzazione.

01A3190

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintocalcin»

Con decreto n. 800.5/R.M.27/D59 dell'8 marzo 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SINTOCALCIN:

5 fl. liof. 100 UI + 5 f. solv. 1 ml, 028572 016;

5 fl. liof. 50 UI + 5 f. solv. 1 ml, 028572 028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farma Biagini S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3085

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isi Calcin»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D60 dell'8 marzo 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ISI CALCIN:

5 fl. liof. 100 UI + 5 f. solv. 1 ml, 028574 010;

5 fl. liof. 50 UI + 5 f. solv. 1 ml, 028574 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3086

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D65 del 13 marzo 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ACIDO ACETILSALICILICO:

«100 mg compresse» 20 compresse, 030825 018/G;

«500 mg compresse» 20 compresse, 030825 020/G;

«100 mg compresse» 1000 compresse, 030825 032/G;

«500 mg compresse» 1000 compresse, 030825 044/G;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3092

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acido Ascorbico»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D66 del 13 marzo 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ACIDO ASCORBICO:

«500 mg compresse» 20 compresse, 030826 010/G;

«500 mg compresse» 1000 compresse, 030826 022/G;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3091

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adrenalina»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D67 del 13 marzo 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ADRENALINA:

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale, 030827 012/G;

«1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale, 030827 024/G;

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale, 030827 036/G;

«1 mg/ml soluzione iniettabile» 50 fiale, 030827 048/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3090

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alluminio Idrossido»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D68 del 13 marzo 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALLUMINIO IDROSSIDO:

«500 mg compresse masticabili» 30 compresse, 030828 014/G;

«500 mg compresse masticabili» 500 compresse, 030828 026/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3089

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminofillina»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D69 del 13 marzo 2001 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AMINOFILLINA:

20 compresse rivestite 200 mg, 030829 016/G;

5 fiale 10 ml 240 mg/10 ml, 030829 028/G;

1000 compresse rivestite 200 mg, 030829 030/G;

50 fiale 240 mg/10 ml, 030829 042/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

01A3088

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Estinzione della fondazione «Ugo Bordoni», in Roma

Con decreto del Ministro delle comunicazioni 5 dicembre 2000 è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 27 del codice civile la fondazione «Ugo Bordoni», con sede in Roma, via Baldassarre Castiglione n. 59, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 2472 del 2 agosto 1952, modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1969, n. 686, e 22 dicembre 1986, n. 974.

01A3352

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasformazione in ente morale del Conservatorio «S. Pietro» di Colle Val d'Elsa

Si comunica che con decreto ministeriale 19 settembre 2000, registrato dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione in data 15 gennaio 2001, con n. 1, il conservatorio «S. Pietro» di Colle Val d'Elsa viene escluso dalla tabella n. 4 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, e viene trasformato in Ente morale «S. Pietro» per il raggiungimento dei fini indicati nello statuto, annesso al sopra citato decreto ministeriale.

01A3155

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto de La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata La Viscontea S.p.a.), in Milano.

Con provvedimento n. 01817 del 16 marzo 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: *a)* luogo di riunione delle assemblee — qualora fuori dalla sede sociale: «... purché in uno dei Paesi membri dell'Unione europea» — in luogo della precedente previsione statutaria: « ... purché in Italia»; *b)* convocazione dell'assemblea da parte del collegio sindacale: «L'assemblea dei soci può essere convocata anche dal collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione ...» — in luogo della precedente previsione statutaria: «È facoltà del collegio sindacale richiedere al presidente del consiglio di amministrazione la convocazione dell'assemblea dei soci ... Nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria annuale — ai fini dell'approvazione del bilancio: «... qualora particolari circostanze lo richiedano, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per le deliberazioni previste dall'art. 2364 codice civile»); art. 14 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: *a)* nomina di due vice presidenti: possibilità di attribuzione, ad uno di essi, della funzione di vice presidente vicario — nuova figura; *b)* funzioni di presidenza in caso di impedimento del presidente ed in presenza di due vice presidenti nominati: espletate dal vice presidente vicario o, in caso di suo impedimento, dall'altro vice presidente nominato; *c)* funzioni di presidenza in caso di impedimento del presidente ed in presenza di due vice presidenti nominati ma di mancata nomina del vice presidente vicario: espletate dal vice presidente più anziano di età — in luogo della precedente previsione statutaria: « ... In caso di impedimento del presidente ... nel caso in cui siano nominati due vice presidenti, le funzioni vicarie saranno espletate da quello più anziano d'età»; *d)* nomina del segretario in seno al consiglio: «Per ogni seduta, il consiglio nominerà un segretario per la redazione del verbale. La nomina potrà essere attribuita anche a persona estranea al consiglio» — in luogo della precedente previsione statutaria: «Il consiglio potrà nominare un segretario anche estraneo al consiglio»); art. 15 (Nuova disciplina in materia di: *a)* delega delle proprie attribuzioni, con facoltà di subdelega, da parte del consiglio di amministrazione: estensione anche ad uno o più amministratori delegati, oltre che al comitato esecutivo; *b)* acquisti e vendite di beni immobili — nell'ambito delle funzioni riservate in via esclusiva al consiglio: possibilità che le predette funzioni vengano esercitate anche dal presidente o dall'amministratore delegato, qualora «... tali operazioni siano suggerite dalla gestione dei rami assicurativi, in relazione a possibili recuperi su sinistri»); art. 17 (Nuova disciplina in materia di comitato tecnico: *a)* nomina del presidente del comitato tecnico da parte del comitato esecutivo; *b)* convocazione del comitato tecnico: soggetto preposto, modalità di convocazione anche in caso di urgenza e soggetti destinatari; *c)* possibilità di tenere le riunioni del comitato tecnico anche per teleconferenza e/o videoconferenza: rinvio alle previsioni di cui all'art. 18 dello statuto); art. 18 (Nuova disciplina in materia di riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo: *a)* luogo di riunione, qualora fuori dalla sede sociale: «purché in uno dei Paesi membri dell'Unione europea»; *b)* modalità di riunione, anche per videoconferenza e/o teleconferenza: condizioni ed effetti); inserimento nuovo art. 19 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità); ex art. 19 rinumerato art. 20 (Invariato nel testo); ex art. 20 rinumerato art. 21 (Invariato nel testo); ex art. 21 rinumerato art. 22 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di rappresentanza legale: *a)* estensione della rappresentanza legale ai vice presidenti ed all'amministratore delegato: modalità; *b)* estensione ex novo, all'amministratore delegato, della rappresentanza giudiziale nonché della rappresentanza della società, quale azionista in assemblee di altre società, entrambe conferite in via disgiunta); ex art. 22 rinumerato art. 23 (Invariato nel testo); ex art. 23 rinumerato art. 24 (Invariato nel testo); ex art. 24 rinumerato art. 25 (Nuova disciplina in materia di collegio sindacale: *a)* nomina del presidente del collegio da parte dell'assemblea ordinaria; *b)* limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci: effetti); ex art. 25 rinumerato art. 26 (Invariato nel testo); ex art. 26 rinumerato art. 27 (In materia di redazione del bilancio, sostituzione del termine «Conto economico», in luogo del precedente «Profitti e perdite»); ex art. 27 rinumerato art. 28 (Invariato nel testo); ex art. 28 rinumerato art. 29 (Invariato nel testo).

01A3193

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, con deliberazione n. 947 del 19 dicembre 2000, ha nominato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, Conservatore del Registro delle imprese di Trento il dirigente rag. Gianni Errigo, con decorrenza 2 gennaio 2001, in sostituzione del dott. Enzo Demattè.

01A3203

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 2 novembre 2000 del Comitato interministeriale per la programmazione economica riguardante il Fondo sanitario nazionale 2000 - parte corrente - finanziamento per borse di studio in medicina generale. (Deliberazione n. 215/2000). (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 2001).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 26 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Deliberazione *n. 215*/2000», leggasi: «Deliberazione *125*/2000».

01A3353

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651072/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.